

Gli aspetti processuali della vicenda di Cornelio Gallo

Francesco Arcaria (Università di Catania, Italia)

1 Premessa metodologica

Il processo contro Cornelio Gallo costituisce l'esempio paradigmatico della possibilità di cogliere nella sua pienezza l'esperienza giuridica romana solamente alla condizione che la bontà della ricostruzione logico-domatica sia controllata alla luce del sostrato storico, politico e sociale sottostante.

E, invero, proprio il collegamento esistente tra storia, società, politica e diritto e connotante in maniera peculiare la vicenda di Cornelio Gallo ci dimostra come non di rado lo sviluppo della storia di Roma sia stato tutt'altro che rettilineo, risultando anzi oscuro e contraddittorio, sicché è buona regola per lo storico del diritto romano rifuggire da ricostruzioni che cerchino di conciliare necessariamente processo evolutivo storico, ordine politico e verità processuali.

Conseguenza di ciò è allora la fallacità di una ricostruzione del caso in esame laddove il romanista faccia prevalere, facendosene suggestionare più del dovuto, la tecnica giuridica sulla ricostruzione storico-politica, giacché, così facendo, egli non riuscirà mai ad intravedere quali fossero le forze vive e reali che l'animavano appunto nella sua evoluzione storica, politica e sociale.

Da qui, la necessità che l'indagine sul processo contro Cornelio Gallo venga svolta senza una sopravvalutazione degli aspetti giuridico-formali a scapito di tutti quei fattori storici e moventi politici che ne costituirono il presupposto più o meno immediato, evitando così il pericolo di un'eccessiva rigidità nella ricostruzione dello sviluppo e della fisionomia di tale vicenda processuale. E, parimenti, i nessi, spesso inestricabili, tra storia, politica e diritto inducono lo storico del diritto romano a rivalutare, anche nel caso di Gallo, l'estrema attenzione filologica che aveva caratterizzato la metodologia ottocentesca e che può ora essere recuperata nell'ottica, spesso trascurata, della critica testuale.

Pertanto, non è più tempo di interrogarsi scientificamente del perché per lungo tempo i giuristi si siano serviti della storia politica per interpretare le ragioni ed il significato delle molteplici vicende processuali romane e, al contrario, gli storici si siano serviti di questi ultimi per illuminare gli avvenimenti politici, sicché, venuta meno la contrapposizione tra storia pura e storia giuridica, il problema è semmai quello di superare le difficoltà che sovente insorgono dall'abolizione dei compartimenti stagni tra le diverse discipline che studiano l'antichità romana.

Tale abolizione comporta infatti la possibilità che le errate interpretazioni dei fatti sociali e politici da parte degli specialisti di ciascuno di questi settori si ripercuotano, inficiandole, sulla ricostruzione dei fatti giuridici operata dagli storici del diritto, e viceversa, ma anche la necessità di fare i conti con un esagerato e spesso incontrollabile aumento del materiale documentario da esaminare. In altri termini, la tendenza all'interdisciplinarietà che l'attuale concezione degli studi storici ha ereditato dalla storiografia ottocentesca pone lo studioso del diritto romano di fronte ad un'enorme e non di rado sconosciuta massa di fonti e di dati difficile da gestire e, soprattutto, da selezionare.

Superare questo non secondario inconveniente, che rappresenta la vera sfida lanciata dalla letteratura ottocentesca agli odierni cultori delle scienze dell'antichità, non è affatto facile.

Un qualche aiuto può esserci certamente fornito dalle correnti metodologie della ricerca storica e, sempre meno, dai tradizionali strumenti cartacei, mentre maggiori possibilità di successo derivano certamente dall'utilizzo dello strumento informatico.

Tuttavia, è unicamente la consapevolezza dell'ineludibile necessità di servirsi degli strumenti elaborati dalle diverse discipline e di stabilire nessi con le indagini compiute nei diversi settori delle scienze dell'antichità che può contribuire in maniera decisiva ad evitare tale impasse.

Così, non si dovrebbe mai perdere di vista il fatto che, se un filologo, uno storico, un archeologo, un epigrafista, un papirologo, un egittologo, un giurista studiano, come appunto nella vicenda di Gallo, una stessa esperienza del mondo antico sui documenti in loro possesso, essi studiano effettivamente la stessa cosa, ed è soltanto per le caratteristiche della competenza di ciascuno che l'attenzione viene portata di preferenza ora sul gioco delle espressioni usate nei rispettivi testi, ora sugli elementi individuali ed irripetibili di quella data esperienza, ora, infine, sulla categoria di rapporti giuridici nei quali tale esperienza si inserisce. Da ciò scaturisce allora la conseguenza che nessuno di questi diversi tipi di studiosi potrà prescindere dai risultati ai quali perverrà ciascuno degli altri e, dunque, che l'esperienza in questione potrà essere veramente illuminata solamente se essi lavoreranno insieme o se, per confluenza di competenze, basteranno due, od eventualmente uno solo, ad esaminare il problema sotto tutti gli aspetti.

Solamente in tale maniera si potrà allora superare definitivamente quella ancora persistente e resistente incomunicabilità, per non dire talora separazione vera e propria, tra storici del diritto e cultori di altre discipline che studiano il medesimo fenomeno storico che oggi non ha più senso tanto dal punto di vista pratico quanto da quello teorico, favorendo ulteriormente, al contrario, la tendenza a quell'interdisciplinarietà, che, contrastando la continua frammentazione e specializzazione delle diverse discipline storiche prodotta dalla crescita esponenziale delle conoscenze, appare oggi, pur con l'inconveniente prima segnalato, la via maestra per

una piena e completa comprensione delle multiformi esperienze storico-giuridiche indagate.

2 Gaio Cornelio Gallo: una personalità complessa

Le non poche fonti – letterarie, papirologiche ed epigrafiche –¹ che illustrano la vicenda umana e politica di Gaio² Cornelio Gallo ci presentano con nitidezza una figura singolare ed una personalità complessa che finiscono per far apparire questo personaggio come emblematico rappresentante del periodo di transizione tra la Repubblica ed il Principato.

La sterminata letteratura³ che ha avuto modo di occuparsi della vita e della carriera di Cornelio Gallo non ha mancato infatti di mettere in evidenza, di volta in volta, la sua poliedrica attività di uomo politico, comandante militare, alto funzionario amministrativo e, non ultimo, poeta elegiaco. E, tuttavia, questa copiosità di studi è riuscita solo in parte a colmare le diverse lacune che ancor oggi non consentono di avere un quadro completo in ordine alla vita ed all'operato di un personaggio la cui fortuna presso i posteri è dovuta probabilmente a quella commistione di grandezza, fascino ed ignoto che è resa evidente già dalla semplice lettura delle testimonianze antiche che di tale figura recano menzione.

Tale documentazione è stata peraltro oggetto dell'attenzione pressoché esclusiva degli storici puri, degli epigrafisti, dei papirologi, dei filologi, degli egittologi e degli studiosi della letteratura latina, che, nelle loro indagini, hanno cercato di ricostruire non solo la vicenda umana, politica e poetica di Cornelio Gallo, ma anche quello che fu il triste epilogo della sua vita, e cioè il processo penale da quest'ultimo subito ed il successivo suicidio, dando così luogo ad una serie di congetture ed affermazioni spesso non condivisibili da parte dello storico del diritto.⁴

1 Amm., 17, 4, 5; Cic., *ad fam.*, 10, 31, 6; 10, 32, 5; *CIL*, 3, 141475 = *ILS*, 8995; *CIL*, 6, 882 = *AE*, 1964, n. 255 = *AE*, 1968, n. 531; Dio Cass., 51, 5; 51, 9-10; 51, 17, 1; 53, 13, 2; 53, 23, 5-7-53, 24, 1; Eutr., 7, 7; Hieronym., *chr. ad Ol.*, 187, 4 (1986) e 188, 2 (1990) = Eus., *arm.*, 210; Isid., *orig.*, 6, 10, 5 = Svet., *rel.*, 132 (ed. Reifferscheid); Malal., 9, 224; Oros., *hist.*, 6, 9, 13-15; Ov., *am.*, 1, 15, 29-30; 3, 9, 61-64; *ars*, 3, 333-334; *rem.*, 765-766; *trist.*, 2, 445-446; 4, 10, 51-54; 5, 1, 17; P. Oxy., 2820; P. Qasr Ibrîm; Parten. Nic., *am. narr.*; Philarg., *comm. in Verg.* (ed. Hagen), pp. 14-15; Plut., *Ant.*, 79; Prob., *comm. in Verg.* (ed. Hagen), pp. 327-328; Prop., 2, 34, 91-92; Quint., *inst.* 1, 5, 8; 10, 1, 93; Ruf. Fest., *brev.*, 13, 3; Serv., *ecl.*, 6, 64-73; 9, 10; 10, 1-2; 10, 74; *georg.*, 4, 1; Strab., 17, 819-820 = 17, 1, 52-53; Svet., *Aug.*, 66; *de poet.*, 19; *gramm.*, 16; Synkell., 583-584; Verg., *ecl.*, 6, 64-73; 10, 2-10; 10, 21-23; 10, 72-74.

2 Su tale *praenomen* vedi Manzoni 1995, p. 3. Cfr., però, Traina 1997, p. 338. In precedenza vedi Pascal 1888, p. 399 nota 1 e, più recentemente, Faoro 2007, p. 28.

3 Vedila citata, senza pretesa di esaustività, in Arcaria 2009, pp. 6-8 nota 2.

4 Ciò che mi ha indotto a riprenderle e ad esaminarle dal diverso angolo visuale dello storico del diritto romano: Arcaria 2009, pp. 81-113.

Scopo ultimo del presente lavoro è dunque quello di riesaminare tutte quelle fonti che fanno riferimento a tale processo criminale per cercare di individuare quale fu il tribunale presso il quale si svolse il processo, e con quali modalità, mentre, per ciò che riguarda le accuse penali rivolte a Cornelio Gallo, si rimanda alle conclusioni alle quali sono pervenuto in due precedenti monografie,⁵ e cioè che ben cinque furono i capi di imputazione dei quali egli venne chiamato a rispondere davanti al tribunale senatorio: *l'iniuria*, la *maiestas*, la *perduellio*, il *peculatus* e le *repetundae*.⁶

Prima di entrare nel vivo dell'indagine, e cioè di procedere alla ricostruzione dell'*iter* processuale che sfociò nella condanna di Cornelio Gallo, si rende però necessario, da un lato, ripercorrere, seppur velocemente, le tappe della vita e della carriera di questo affascinante personaggio e, dall'altro, ricordare i caratteri salienti della *cognitio* criminale senatoria.

3 Vita e carriera di Cornelio Gallo

Incerti innanzitutto sono il luogo e la data di nascita. Infatti, mentre quest'ultima va collocata tra il 70 ed il 68 a.C., il primo non è facilmente precisabile, dal momento che si è pensato all'Italia, più precisamente a Voghera (Liguria), oppure, con maggiore verosimiglianza, alla Francia, più precisamente a Fréjus, nella Gallia Narbonense (Provenza).⁷

Appartenente a quella borghesia delle province occidentali che aveva acquisito la cittadinanza probabilmente grazie a Giulio Cesare e fors'anche lo *status* equestre ed aspirava a promuovere i propri giovani esponenti alla carriera equestre e poi magistratuale a Roma,⁸ coetaneo e condiscipolo di Virgilio, Gallo diventa amico di Asinio Pollione, al quale deve quindi impu-

5 Arcaria 2009, pp. 14-80; Arcaria 2013, pp. 13-133. Queste due monografie rappresentano, in realtà, il momento conclusivo di un'indagine da me iniziata qualche anno addietro e della quale erano stati già pubblicati alcuni risultati: Arcaria 2004, pp. 109-226; Arcaria 2005-2006, pp. 379-408; Arcaria 2006, pp. 1055-1095; Arcaria 2007b, pp. 183-214.

6 Tali conclusioni confutano così il corrente e consolidato orientamento dottrinario - De Marini Avonzo 1957, pp. 25-28; Kunkel 1969, pp. 34-39; Venturini 1979, pp. 225-228; Lintott 1981, pp. 206-209; Santalucia 1987, p. 354; Robinson 1996, pp. 131-139; Santalucia 1998, p. 236; Santalucia 2013, p. 102 - secondo cui la *cognitio* criminale dei *patres* sarebbe stata limitata, sin dal suo sorgere e per tutta l'età augustea, unicamente al *crimen maiestatis* ed al *crimen repetundarum*, per estendersi solo a partire da Tiberio a crimini di ogni genere, quali l'adulterio, il lenocinio, la calunnia, il falso, la violenza, la rapina e l'omicidio. Dalle accuse mosse a Cornelio Gallo sembra invece potersi evincere che la competenza senatoria si estendesse già all'inizio del principato di Augusto non solo ai crimini aventi un fondamento politico, ma anche a reati di diversa natura.

7 Arcaria 2009, pp. 8-9 e note 4-8 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, p. 11 e nota 17 (ivi altra letteratura citata), cui *adde* Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 5.

8 Faoro 2007, pp. 30-31; Rohr Vio 2009, pp. 65-66 e nota 7; Rohr Vio 2011, p. 44.

tarsi la sua improvvisa apparizione sulla ribalta politica di Roma, sicché è a partire dal 45 a.C. che iniziano gli anni migliori ed i più intensi di Gallo, che culminano, qualche anno dopo, nella dimestichezza con Ottaviano. Ed è proprio in questo lasso di tempo, più precisamente tra il 45 ed il 40-39 a.C., che egli riveste la carica di *praepositus ad exigendas pecunias* e, probabilmente, di *praefectus fabrum*, a fianco di Pollione, nella Gallia Cisalpina, e poi, forse, quella di *triumvir agris dividundis*.⁹

Il successivo decennio costituisce un periodo assolutamente privo di notizie relative a Gallo, che, dopo avere forse svolto delle non meglio precisabili funzioni militari in Africa nel 31 a.C., riappare sulla scena politica ed amministrativa con la carica di *praefectus fabrum* di Ottaviano in Egitto nel 30-29 a.C., in occasione cioè della guerra alessandrina contro Cleopatra, a conclusione della quale viene nominato *praefectus Aegypti*, carica, questa, che gli verrà revocata nel 28 a.C.¹⁰ e nuovamente attribuitagli nel 27 a.C.¹¹

L'atteggiamento tenuto nei confronti di Augusto mise però in cattiva luce Cornelio Gallo, il quale, a seguito di un processo penale, venne condannato all'esilio ed alla confisca dei beni, misure, queste, che lo spinsero al suicidio nel 27 o, più probabilmente, nel 26 a.C.¹²

9 Arcaria 2009, pp. 9-10 e note 9-12 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, p. 12 e nota 19 (ivi altra letteratura citata), cui *adde* Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 5.

10 Arcaria 2009, pp. 10-11 e note 13-18 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, p. 12 e nota 20 (ivi altra letteratura citata), cui *adde* Mangiameli 2012, pp. 270-271.

11 Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, pp. 5-6; Minas-Nerpel, Pfeiffer 2010, p. 279; Rohr Vio 2011, pp. 45-46.

12 Arcaria 2009, p. 11 e note 19-21 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, p. 13 e nota 23 (ivi altra letteratura citata), cui *adde* Frascchetti 1998, p. 107; Frascchetti 2005b, p. XIII; Balbo 2007, p. 3; Faoro 2007, pp. 27-28; Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 6; Minas-Nerpel, Pfeiffer 2010, p. 266; Rohr Vio 2011, pp. 43 e 110. Per ciò che riguarda poi la sua attività di poeta, che consente di configurare Cornelio Gallo non solo come il capostipite della poesia elegiaca dell'età augustea ma anche come l'anello di congiunzione tra la precedente generazione neoterica e la produzione poetica elegiaca a lui contemporanea, qui può solamente ricordarsi che, in questo campo, egli dovette essere famoso fin dagli anni 45-44 a.C. e, ancora, che l'ispiratrice della sua poesia fu una donna, Volumnia, da lui chiamata con lo pseudonimo di Licoride, la quale fu amante di altri uomini famosi del tempo, tra i quali M. Antonio e Bruto. La *damnatio memoriae* che, come si vedrà nel paragrafo ottavo, colpì Cornelio Gallo provocò però la scomparsa della sua opera poetica, sicché lo stesso suo amico Virgilio, su invito di Augusto, avrebbe mutato il finale delle *Georgiche*, che, nella loro prima stesura, si chiudevano con le *laudes Galli*: Arcaria 2009, pp. 12-13 e note 22-24 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, p. 13 e nota 23 (ivi altra letteratura citata), cui *adde* Landolfi 2011, pp. 334-343; Gagliardi 2012a, pp. 185-204 (ivi altra letteratura citata); Gagliardi 2013a, pp. 29-43 (ivi altra letteratura citata); Gagliardi 2013b, pp. 94-110 (ivi altra letteratura citata); Gagliardi 2013d, pp. 117-136 (ivi altra letteratura citata).

4 La *cognitio* criminale senatoria

Come è noto, l'assemblea senatoria esercitò, durante l'età del Principato, una funzione giudiziaria che si articolava, oltre che in una competenza civile d'appello,¹³ anche e, soprattutto, in una competenza penale di primo grado, la quale, nella sua vastità e complessità, è stata oggetto di indagini approfondite ed articolate che hanno consentito all'odierna dottrina¹⁴ di giungere, in riferimento ai suoi molteplici aspetti, a conclusioni sufficientemente sicure e difficilmente controvertibili.

Così, certo è il fatto che tale *cognitio*, la cui nascita, secondo un consolidato orientamento dottrinario, andrebbe collocata nell'8 d.C. (anno in cui furono celebrati i processi contro il retore Cassio Severo ed il poeta Ovidio)¹⁵ e, comunque, non prima del 4 a.C. (anno in cui fu emanato il *senatusconsultum Calvisianum*, che introduceva una procedura semplificata, dinanzi ad un collegio ristretto di senatori, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*),¹⁶ abbia ceduto progressivamente il campo alla *cognitio* imperiale ed a quella dei funzionari che operavano su delega del *princeps*, in particolare i *praefecti praetorio* ed *urbi*.

Ancora, numerose sono state le indagini che hanno messo in luce, da un lato, il ruolo di ciascun soggetto del procedimento penale senatorio, cioè senato, imperatore, magistrati, accusatori ed imputati, e, dall'altro, lo svolgimento stesso di tale procedimento nelle sue varie fasi, comprese quelle della conclusione e dell'emanazione della sentenza finale, che ha la forma di un *senatusconsultum*, ma l'efficacia di un provvedimento giudiziario.

Infine, proprio in relazione al giudicato senatorio, diversi e pregevoli sono stati i lavori che ne hanno individuato, per un verso, il contenuto e l'estensione, e, per altro verso, l'eventuale ricorribilità in appello all'imperatore.

Per ciò che riguarda il fondamento politico e giuridico della giurisdizione criminale senatoria, va detto che, a differenza di quanto ritenuto dalla dottrina meno recente,¹⁷ la quale ravvisava negli interventi repressivi del senato in età repubblicana (costituzione di una *quaestio publica extraordinaria*, emanazione del *senatusconsultum ultimum*, dichiarazione di

13 Arcaria 1992, *passim*.

14 Vedila citata in Arcaria 1992, pp. 15-21 note 8-22.

15 Così, per tutti, De Marini Avonzo 1957, pp. 21-23; De Marini Avonzo 1977, pp. 121-127; Robinson 1996, pp. 130 e 139-140 nota 2; Santalucia 1998, pp. 234-235; Masiello 2002, p. 451; Santalucia 2013, p. 101. In particolare, sul processo contro Cassio Severo vedi, per tutti, Bauman 1974, pp. 25-31 e 48-49, De Marini Avonzo 1977, pp. 123-127 e, più recentemente, Lassandro 1996, pp. 213-218.

16 De Marini Avonzo 1957, pp. 8-9; Robinson 1996, p. 130; De Marini Avonzo 1999, p. 372.

17 Vedila citata in De Marini Avonzo 1957, p. 5 nota 6 ed in Arcaria 1992, p. 16 nota 8.

hostis publicus)¹⁸ i precedenti storici di tale *cognitio*,¹⁹ l'odierna dottrina²⁰ preferisce, a ragione, individuarne l'origine in una delega da parte dell'imperatore, mediante atto espresso o tacito di consenso.²¹

18 Ciò avveniva, in particolare, per il *senatusconsultum ultimum* e per la dichiarazione di *hostis publicus*, sui quali vedi, senza pretesa di esaustività, Willems 1883, pp. 247-258 e 750-759; Barbagallo 1900, *passim*; Brecht 1938, pp. 244-258; Jal 1963, pp. 53-79; Moschetti 1966, pp. 142-158; Rödl 1969, *passim*; Fadinger 1969, pp. 245-252; Adamo Silla 1969, pp. 1078-1080 (ivi altra letteratura citata); Ungern-Sternberg von Pürkel 1970, *passim*; Crifò 1970, pp. 420-434; Fusco 1970, pp. 300-315; Guarino 1970, pp. 281-294 (ivi altra letteratura citata nella nota 1); Guarino 1972, pp. 95-100; De Martino 1973, pp. 313-320 (ivi ampia letteratura citata nella nota 47); Bauman 1973, pp. 270-293; Raaflaub 1974, pp. 72-99; Ormanni 1977, pp. 837-845 (ivi ampia letteratura citata); De Marini Avonzo 1977, pp. 104-109; Talbert 1984, pp. 356-358; Sini 1985, pp. 863-865; Bonnefond-Coudry 1989, pp. 766-790; Guarino 1991, pp. 5-13; Pesch 1995, pp. 207-225; Santalucia 1998, p. 233 e nota 162 (ivi altra letteratura citata); Giovannini 2012, pp. 181-196; Pókecz-Kovács 2012, pp. 679-692. Secondo il Bleicken 1962, pp. 21-27, part. 25, la dichiarazione di *hostis publicus* si sarebbe invece configurata come un atto embrionalmente giurisdizionale. Tale tesi non ha però incontrato il favore dei recensori dell'opera dell'insigne maestro tedesco (Sherwin-White 1963, pp. 203-205; Luzzatto 1963, pp. 149-153; Brogginì 1964, pp. 265-266; Jones 1964, pp. 106-109) e non ha avuto alcun seguito nella dottrina successiva (Kunkel 1969, pp. 3-11; Ungern-Sternberg von Pürkel 1970, pp. 115-118; Guarino 1972, p. 99; Ormanni 1977, pp. 844-845; Talbert 1984, p. 462; Richardson 1997, pp. 513-514; Santalucia 1998, p. 233; Santalucia 2013, pp. 101-102), fatta eccezione del Vincenti 1992, pp. 29-39, il quale, riprendendola ed ampliandola, ha ritenuto assolutamente ingiustificato relegare la dichiarazione di *hostis rei publicae* nel limbo delle istituzioni politico-sociali - opinione, questa, già in precedenza avanzata dallo stesso autore (Vincenti 1984, pp. 1941-1954) - e, quindi, negare ad essa il carattere di sentenza. Cfr., inoltre, De Martino 1974, p. 567 nota 60.

19 Questi diversi interventi repressivi avevano in comune il conferimento ai consoli di poteri straordinari di *coercitio* nei confronti di cittadini che si trovassero in determinate condizioni. Si ebbero così gli ordini dati ai magistrati di costituire una *quaestio publica extraordinaria* per giudicare determinati fatti od una serie di fatti analoghi, l'invito ai consoli ad usare dei pieni poteri formulato per mezzo del *senatusconsultum ultimum* e, ancora, la dichiarazione di *hostis publicus* nei confronti di cittadini accusati di avere attentato alla sicurezza dello Stato, con la conseguente privazione, per essi, delle normali garanzie giurisdizionali. La tesi dei precedenti repubblicani è stata però giustamente criticata - sulla scia di alcune osservazioni già avanzate dal Mommsen 1887, p. 124 e nota 1 - dalla dottrina più recente (vedila citata in Arcaria 1992, p. 16 nota 8), giacché si è escluso che tale attività repressiva possa essere assimilata a quella che il senato eserciterà poi nel Principato come tribunale criminale. Infatti, negli interventi repressivi repubblicani il senato non svolgeva alcuna attività giudiziaria, che, anzi, proprio sulla base della pronuncia senatoria, veniva affidata ai consoli.

20 Vedila citata in Arcaria 1992, p. 16 nota 9, cui *adde* De Marini Avonzo 1977, pp. 121-123 e Vincenti 1992, pp. 14-18 e note 22-27 (ivi altra letteratura citata). Cfr. Santalucia 1998, p. 234 e nota 163 (ivi altra letteratura citata); Santalucia 2013, p. 101.

21 Vale la pena di ricordare che tale dottrina è giunta a questa conclusione confutando la tesi dei precedenti repubblicani di cui alla due note precedenti e rigettando la tesi di quegli altri autori (vedili citati in Arcaria 1992, pp. 16-17 nota 9) che, pur con diverse argomentazioni (*Senatusconsultum Calvisianum* del 4 a.C., mancata assunzione da parte dell'imperatore di un generale potere giurisdizionale penale, assenza di un vero e proprio atto di delega imperiale, mancata soppressione da parte imperiale degli organi giurisdizionali repubblicani), avevano visto nella *cognitio* del senato un potere proprio ed autonomo. Tesi,

E tale delega costituì certamente una misura politica in favore del senato volta in qualche modo a compensare la notevole riduzione della sua attività di governo, anche se il *princeps*, oltre alla possibilità di far discutere dal senato piuttosto che dalle *quaestiones perpetuae* o dal proprio tribunale un determinato processo, interveniva con ogni mezzo ed in ogni fase della *cognitio* senatoria, condizionando così pesantemente la procedura e la stessa decisione finale dei *patres*.

5 L'avvio del procedimento: il ruolo di Augusto

L'indagine sullo svolgimento del processo contro Cornelio Gallo, che ebbe inizio e termine, in un periodo non meglio precisabile, tra il 27 ed il 26 a.C.,²² può prendere le mosse dall'esame congiunto di tre testimonianze che si appalesano come particolarmente importanti al fine di dare una risposta al primo problema che viene in considerazione, cioè quello concernente l'avvio del procedimento giudiziario:

Dio Cass., 53, 23, 5-6: ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνῆλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς. πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὐγούστου ἀπελήρει, πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε· καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε. κατηγορήθη τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου, ἑταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος, καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου, ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι. γενομένου δὲ τούτου καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν.

Svet., *Aug.*, 66, 1-2: ... *Neque enim temere ex omni numero in amicitia eius afflicti reperientur; praeter Salvidienum Rufum, quem ad consulatum usque, et Cornelium Gallum, quem ad praefecturam Aegypti, ex infima utrumque fortuna provexerat. Quorum alterum res novas molientem damnandum senatui tradidit, alteri ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem conpulso, laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit*

quest'ultima, che è stata riproposta, più recentemente, dal Masiello 2002, p. 463, secondo cui «l'attività giudicante del senato romano in materia penale è funzionalmente collegata al potere di iniziativa e di direzione del processo del principe magistrato e/o dei magistrati che presiedono l'assemblea; essa è, tuttavia, esercitata dal senato sulla base di un fondamento formale autonomo, identificabile nell'*auctoritas patrum*».

²² Su queste due diverse datazioni, che sono state parimenti accolte in dottrina sulla base della diversa fiducia accordata a Hieronym., *chr. ad Ol.*, 188, 2 (1990) = Eus., *arm.*, 210 e Dio Cass., 53, 23-24, vedi la letteratura citata in Arcaria 2009, p. 11 note 20-21; Arcaria 2013, p. 5 nota 9, cui *adde* Bauman 1974, p. 110 e Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 6.

et vicem suam conquestus est, «quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci» ...

Amm., 17, 4, 5: ... *Cornelius Gallus, Octaviano res tenente Romanas Aegypti procurator, exhausit civitatem plurimis interceptis, reversusque cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro ...*

Dione Cassio, dopo avere ricordato che Cornelio Gallo aveva assunto un atteggiamento arrogante proprio in seguito agli onori ricevuti (ὁ δὲ δὴ Γάλλος Κορνήλιος καὶ ἐξύβρισεν ὑπὸ τῆς τιμῆς), continua affermando che egli, da un lato, parlava a vanvera diffondendo molte sciocchezze e chiacchiere oltraggiose nei confronti di Augusto (πολλὰ μὲν γὰρ καὶ μάταια ἐς τὸν Αὐγουστον ἀπελήρει)²³ e, dall'altro, era stato autore di diversi misfatti (πολλὰ δὲ καὶ ἐπαίτια παρέπραττε), quali, ad esempio, l'erezione di proprie statue in tutto l'Egitto e l'iscrizione sulle piramidi del resoconto delle sue imprese (καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε). Lo storico prosegue poi specificando che per questi comportamenti Gallo era stato accusato da Valerio Largo (κατηγορήθη τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου), suo compagno e contubernale (ἐταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος), ed aveva subito la *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto (καὶ ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου), con il conseguente divieto di vivere e risiedere nelle sue province (ὥστε καὶ ἐν τοῖς ἔθνεσιν αὐτοῦ κωλυθῆναι διαιτᾶσθαι). Dione puntualizza infine che, dopo questo fatto (γενομένου δὲ τούτου), vi erano stati molti altri che avevano attaccato Gallo, avanzando, per iscritto, diverse accuse nei suoi confronti (καὶ ἄλλοι αὐτῷ συχνοὶ ἐπέθεντο καὶ γραφὰς κατ' αὐτοῦ πολλὰς ἀπήνεγκαν).

A me sembra che dalla sequenza degli avvenimenti di cui al racconto dioneo emerga nitidamente che le prime accuse rivolte a Cornelio Gallo fossero circoscritte al *crimen iniuriae* e *maiestatis* e che esse, proprio nella misura in cui facevano riferimento a comportamenti criminosi lesivi in maniera diretta ed esclusiva dell'onore, della dignità, del ruolo politico e della posizione costituzionale di Augusto, avessero condotto, in un primo momento, solamente alla *renuntiatio amicitiae* da parte dell'imperatore,²⁴ che si era determinato in tal senso non in seguito ad una propria iniziativa,²⁵ bensì sulla scorta

23 Il Ferrero 1946, p. 51 nota 1, traduce il termine «μάταια» con «stoltezza».

24 Così anche De Castro-Camero 2000, pp. 44-45 e nota 53, che instaura un parallelismo tra il caso di Cornelio Gallo e quello di Gneo Pisone, e, più recentemente, Gagliardi 2012c, p. 110.

25 Come invece ritiene la Noè 1994, p. 182, secondo cui saremmo di fronte ad «un'azione promossa da Augusto in qualità di patrono e amico». Cfr. Raaflaub, Samons II 1990, p. 424.

di puntuali accuse promosse *aliunde*:²⁶ Dione, con l'espressione «τε οὖν ἐπ' αὐτοῖς», che lega sintatticamente e concettualmente la frase precedente a quella successiva, nella fattispecie il paragrafo quinto al sesto, è infatti assai chiaro nel renderci edotti che, proprio per i comportamenti delittuosi subito prima riferiti, appunto l'oltraggio e la diffamazione di Augusto da un lato ed i crimini commessi in Egitto dall'altro, Gallo era stato accusato da Valerio Largo e privato di ogni privilegio e, in particolare, dell'*amicitia* dall'imperatore.²⁷

Lo storico, servendosi dell'espressione «γενομένου δὲ τούτου», che è utilizzata in funzione di collegamento temporale e causale tra ciò che è stato detto prima (cioè, il riferimento alla *renuntiatio amicitiae*) e ciò che sta per dirsi (cioè, la menzione di altre accuse), è poi altrettanto chiaro nello specificare che, in seguito all'avvenuta *renuntiatio amicitiae*,²⁸ Cornelio Gallo era stato attaccato anche da molti altri, i quali avevano avanzato contro di lui diverse altre accuse:²⁹ queste, non altrimenti specificate, non possono che essere, a mio avviso, quelle riguardanti la *perduellio*, il *peculatus* e le *repetundae*,³⁰ crimini, questi, che si risolvevano in comportamenti delittuosi contro la compagine sociale, la pubblica amministrazione e, più in generale, lo Stato ed il suo patrimonio.

26 Manzoni 1995, p. 51.

27 Così anche Gagliardi 2011, p. 352; Gagliardi 2012c, p. 113 e nota 97. *Contra*, limitatamente però alla *renuntiatio amicitiae*, Stickler 2002, p. 52 e, recentemente, Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 9. Cfr. Bringmann 2007, p. 132.

28 Secondo la Gagliardi 2011, p. 365, se è certo che la *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto scatenò l'odio del senato, che, per la gravità delle accuse e delle pene, spinse poi Gallo al suicidio, non è invece facile individuare quale sia stato il vero ruolo del fondatore del Principato nella vicenda giudiziaria ed umana che coinvolse il suo ex prefetto. Infatti, può immaginarsi che egli vi fosse stato trascinato suo malgrado e fosse stato costretto ad adottare nei confronti di un collaboratore fidato provvedimenti che sarebbero stati causa dei drammatici sviluppi successivi. O, al contrario, che fin dall'inizio fosse stato coinvolto consapevolmente nella rovina di Gallo, alla quale diede avvio appunto con la *renuntiatio amicitiae*, magari in seguito ad un accordo più o meno tacito con il senato, come forse era già avvenuto nel caso di Salvidieno Rufo, abbandonato all'antipatia dei nemici in conseguenza di un compromesso. Così, sacrificando Gallo in un momento delicato dei suoi rapporti con i *patres*, Augusto dava loro l'illusione di una rivalse politica, da loro sentita come riaffermazione di un prestigio di fatto perduto, e di una vendetta che colpiva tuttavia solamente la persona del *praefectus*, ma non riusciva a toccare la sua carica e, dunque, non metteva in discussione l'assetto della nuova provincia.

29 Così anche De Marini Avonzo 1957, p. 22; Bleicken 1962, p. 32 nota 3; Boucher 1966, pp. 54-55; Bauman 1967, pp. 180-181; Volkmann 1969, pp. 115-117; Daly, Reiter 1979, pp. 301-303 e 305; Cresci Marrone 1993, p. 155; Noè 1994, p. 182; Manzoni 1995, pp. 51-52; Rohr Vio 2011, p. 47. Peraltro, assolutamente ingiustificata è apparsa in dottrina (Raaflaub, Samsoms II 1990, pp. 424-425) la supposizione, avanzata dallo Schmitthenner 1962, pp. 74-75, secondo cui il senato, attraverso Gallo, avrebbe cercato di colpire Augusto.

30 Così anche Gagliardi 2011, pp. 362 e 364, limitatamente alle accuse di malgoverno, *peculatus* e *repetundae*. Che le accuse nei due momenti fossero diverse è opinione anche di Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer, p. 9. Cfr. Rohr Vio 2009, p. 67.

La sequenza degli avvenimenti della narrazione di Dione è confermata dal racconto di Svetonio, che, sebbene sia più avaro di notizie in ordine ai nomi dei *delatores* ed ai *crimina* commessi da Gallo, i quali – come altrove si è già avuto modo di dimostrare –³¹ sembrano essere circoscritti in tale fonte alla sola *iniuria*,³² è comunque anch'esso assai limpido nell'informarci che le denunce degli accusatori e le pronunce senatorie erano state precedute dalla *renuntiatio amicitiae* da parte del *princeps*: *Cornelium Gallum ... ob ingratum et malivolum animum domo et provinciis suis interdixit. Sed Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso ...*³³

Se le testimonianze di Dione Cassio e Svetonio appaiono dunque preziose nell'attestare che il processo penale nei confronti di Gallo ebbe luogo solamente dopo la *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto,³⁴ non meno importante per la presente indagine è un particolare che apprendiamo dal racconto di Ammiano Marcellino, il quale, pur non menzionando affatto la *renuntiatio amicitiae*, è tuttavia esplicito nell'affermare che il senato era stato chiamato ad esaminare i comportamenti di Gallo direttamente da Augusto e che quindi proprio da quest'ultimo il tribunale senatorio traeva

31 Arcaria 2009, pp. 24-29; Arcaria 2013, pp. 31-45.

32 A tal proposito, la Gagliardi 2011, p. 364 nota 79, osserva che un particolare della narrazione svetoniana sembrerebbe «avvalorare l'ipotesi che anche in senato Gallo fosse giudicato per le mancanze contro Augusto: il complemento *pro se* (*laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium*) implica infatti che lo sdegno dei *patres* riguardasse i torti subiti dal *princeps*, e ciò negherebbe credibilità alle accuse ammianee di malversazione. L'obiezione mi sembra tuttavia superabile: la frase potrebbe non essere in contrasto con accuse di *repetundae* e *peculatus*, che, essendo state compiute in Egitto, proprietà personale di Augusto, potevano configurarsi come reati contro di lui».

33 Secondo la Gagliardi 2011, pp. 363-364, la denuncia ad Augusto si configurerebbe come il momento iniziale di un preciso disegno premeditato, nel quale Largo assunse il ruolo poi tipico dei delatori di età imperiale, che sarebbe sfociato nell'iniziale giudizio 'privato' e nella conseguente *renuntiatio amicitiae*, entrambi premesse necessarie per spezzare il rapporto di fiducia da cui Gallo traeva il suo potere, sicché, perduto il favore di Augusto e privato di ogni peso politico, l'*ex praefectus Aegypti* diveniva facile bersaglio degli odii, dei rancori e della volontà di rivalsa e di vendetta del senato.

34 Così anche Gagliardi 2011, p. 352, secondo cui «se dei due momenti del processo il primo fu 'privato', come lascia intendere il provvedimento non ufficiale della *renuntiatio amicitiae*, se ne desume che Augusto contestò a Gallo mancanze morali più che penali, comportamenti ingrati e sleali, soprattutto in considerazione degli enormi benefici ricevuti. Di qui la sostanziale mitezza del provvedimenti, che – è vero – rovinava Gallo sul piano politico e sociale (ma non morale, come attestano le manifestazioni di simpatia e le proclamazioni della sua innocenza nei poeti e in amici anche vicini ad Augusto, come Proculeio), ma non ne colpiva l'integrità né fisica né patrimoniale e gli avrebbe consentito dunque un'agiata vita privata. La natura e la moderazione del provvedimento di Augusto, peraltro, depongono in favore di una gravità non eccessiva delle colpe contestate a Gallo, tra cui non dovevano esserci veri reati. Il che spiega anche – mi pare – la vaghezza e la difficoltà delle fonti nel concretizzare questi comportamenti, non iscrivibili in fattispecie criminose e anzi forse addirittura gonfiati ad arte in un preciso disegno per rovinare il *praefectus*» (p. 359). Ma, già in precedenza, vedi Bauman 1974, pp. 110-111 e nota 7.

la legittimazione a conoscere dei *crimina* commessi dal prefetto d'Egitto: ... *Cornelius Gallus ... cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro ...*

E, invero, se si presta attenzione a tutte e tre le testimonianze ora richiamate, ci si accorgerà che in nessuna di esse si fa menzione di accuse portate direttamente in senato: Svetonio si limita infatti a dire che Gallo era stato spinto al suicidio tanto dalle denunce degli accusatori quanto dalle pronunce senatorie (*Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulsus*);³⁵ Ammiano, più sinteticamente, parla di accuse rivolte a Gallo (*Cornelius Gallus ... cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae*); Dione, infine, afferma solamente che Gallo era stato accusato inizialmente da Valerio Largo e, dopo l'avvenuta *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto, anche da molti altri (κατηγορήθη ... ἀπήνεγκαν).

Questi rilievi e, insieme, la notizia ammiana consentono perciò di ritenere, a mio avviso, che le diverse accuse avanzate dai *delatores* contro Gallo non erano state presentate direttamente al senato,³⁶ ma erano state raccolte e convogliate verso l'assemblea dei *patres* da Augusto,³⁷ che aveva espressamente incaricato quest'ultima della trattazione del processo nei confronti del prefetto d'Egitto (*negotium spectandum dederat imperator*).³⁸

Certo, in senso contrario a tale ricostruzione può obiettarsi che la delega al tribunale senatorio da parte di Augusto, in quanto attestata solamente da Ammiano, avrebbe riguardato esclusivamente il *crimen peculatus e reptundarum*, e non anche gli altri crimini.³⁹ E, ancora, che Svetonio, mentre

35 Secondo la Gagliardi 2011, p. 366, tale frase è chiarissima nell'attribuire all'accanimento degli accusatori ed alla pesante condanna senatoria la responsabilità morale del suicidio di Gallo. E, invero, particolarmente efficace, in tal senso, è il participio «*compulso*», dal momento che, per il gioco fonico con il quasi omofono «*consultis*», che ne amplifica la risonanza, esso rende perfettamente l'idea della costrizione e dell'inevitabilità della morte.

36 Sui *delatores* nel processo criminale senatorio vedi, in generale, De Marini Avonzo 1957, pp. 79-82; García Camiñas 1983, pp. 49-54 e 71-73; Rivière 2002, pp. 163-255.

37 Ciò non deve stupire più di tanto, giacché numerose fonti attestano l'ingerenza dell'imperatore nella *receptio inter reos*: De Marini Avonzo 1957, pp. 83-85.

38 Così anche Minas-Nerpel, Pfeiffer 2010, p. 280 e Rohr Vio 2011, p. 52.

39 Daly, Reiter 1979, pp. 302-303. In proposito, la Gagliardi 2011, p. 363, ha osservato che le accuse di malgoverno, che equiparavano l'operato di Gallo ad una prassi diffusa dei promagistrati, risalivano, in realtà, alla volontà del senato di dimostrare ad Augusto l'errore nella sua scelta, dal momento che il suo *praefectus* si sarebbe rivelato non migliore dei governatori provinciali di rango senatorio accusati di reati simili e, dunque, il nuovo corso inaugurato in Egitto, offensivo per il senato, avrebbe mostrato per questa via tutta la sua debolezza. E la credibilità di tale ricostruzione sarebbe confermata dall'assenza di riferimenti a questo genere di accuse nelle fonti 'augustee', riportandole solo Ammiano in quanto testimonianza che attinge chiaramente ad una fonte filosenatoria, laddove le altre testimonianze discorrono di colpe 'private'. E, invero, non sarebbe stato certo gradito al *princeps* ricordare le presunte malversazioni e gli abusi di un fiduciario da lui scelto per

è esplicito nell'affermare che Augusto aveva deferito Salvidieno Rufo al consenso dei *patres* (*Salvidienum Rufum ... damnandum senatui tradidit*), non riferisce la medesima circostanza per Cornelio Gallo, che sembrerebbe invece essere stato processato dal senato in seguito alle denunce degli accusatori che erano venute accumulandosi contro di lui (*et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis*).⁴⁰

A questi rilievi può però agevolmente replicarsi che, come si è più sopra già avuto modo di ricordare,⁴¹ è ormai assodato, in dottrina, che il fondamento giuridico della competenza penale senatoria vada individuato in una delega da parte dell'imperatore, il quale a ciò provvedeva mediante atto espresso o tacito di consenso.

Il senato era stato dunque chiamato ad indagare sull'operato di Gallo direttamente da Augusto⁴² e, quindi, proprio dal fondatore del Principato il tribunale senatorio era stato legittimato a *cognoscere* dei *crimina* commessi dal prefetto d'Egitto, sicché non mi sembra che vi possano essere dubbi in ordine al fatto che fosse proprio la delega imperiale il fondamento politico e giuridico della *cognitio senatus* criminale,⁴³ ciò che del resto tro-

un incarico così importante e delicato, il che sarebbe equivalso ad ammettere un errore di valutazione ed a gettare un'ombra sulla soluzione escogitata per l'Egitto. Al contrario, grande era l'interesse dei *patres* non solo a porre l'accento su questo tipo di accuse, come mostra il passo di Ammiano, ma anche a dimostrarne la fondatezza, come rivela la gravità della condanna di Gallo. Cfr. Minas-Nerpel, Pfeiffer 2010, p. 281, secondo cui «the Senate did probably not have the right to judge in a trial *de repetundis* the actions of a prefect in office».

40 Barra 1968, p. 53; Daly, Reiter 1979, pp. 305-306.

41 Paragrafo precedente e nota 20.

42 Così anche Gagliardi 2011, pp. 368-369, secondo la quale la notizia ammiana del deferimento del giudizio ai *patres* da parte di Augusto appare di notevole importanza non solo perché attesta un passaggio procedurale altrimenti non ricostruibile, ma anche perché dimostrerebbe che dei fatti esistevano interpretazioni in contrasto con quella augustea e che non solo il *princeps* aveva interesse a travisare la realtà. E, invero, l'attribuzione ad Augusto del ruolo di promotore del giudizio senatorio si oppone, a livello propagandistico, alla versione ottaviana, che, per disculpare Augusto, faceva ricadere la responsabilità sull'ostilità del senato a Gallo e sulla gravità dei suoi pronunciamenti, con la conseguente impossibilità per i *patres* di negare il peso del proprio ruolo, del quale nelle parole di Ammiano è non a caso sottolineata la portata decisiva. Ammiano stesso, però, sembra coinvolgere nella vicenda di Gallo il *princeps* più di quanto egli volesse. Infatti, laddove la ricostruzione dionea e svetoniana teneva separate le due fasi del giudizio, imputando ad Augusto solamente la *renuntiatio amicitiae*, quella senatoria tramandata da Ammiano sembra invece sottolineare la continuità e la consequenzialità degli eventi, ponendo il *princeps* all'origine anche della seconda drammatica fase del processo.

43 Secondo il Balbo 2011, pp. 331-332, che si sofferma sull'espressione ammiana «*negotium spectandum dederat*» come chiave di volta interpretativa idonea a risolvere il problema dell'esistenza, o meno, di una 'delega formale' da parte di Augusto in favore dell'assemblea senatoria, «se è del tutto probabile che con il termine *nobilitas* si intenda qui il senato e se è evidente che l'incarico di esprimersi su Cornelio Gallo sia stato attribuito ad esso da Ottaviano, tuttavia non mi pare che, dall'espressione ammiana, si possa evincere l'esistenza di un "decreto" o di un provvedimento avente valore generale che costituirebbe il fondamento della

va piena conferma nella circostanza che anche quella civile d'appello fosse stata delegata al senato ancora da Augusto nell'8 d.C.⁴⁴

In questo senso, allora, la testimonianza di Ammiano, proprio nella misura in cui attesta esplicitamente la delega dell'imperatore al tribunale senatorio, confuta la riproposizione dell'idea che «se, in effetti, è fuori discussione che la giurisdizione del senato fosse soggetta al beneplacito del principe, si deve d'altro canto riconoscere che nelle fonti non vi è la benché minima traccia di una delega di poteri giurisdizionali»⁴⁵ e, ancora, che la competenza criminale senatoria non costituì «una funzione delegata del principe, data l'assenza di qualsiasi traccia in tal senso nelle fonti»,⁴⁶ superando inoltre alcune riserve che sul punto sono state avanzate in dottrina⁴⁷ nel corso degli ultimi venticinque anni e costituendo così l'ennesima prova della giustezza della corrente opinione dottrina, che ravvisa appunto il

giurisdizione senatoriale. La testimonianza ammiana, per altro molto tarda, potrebbe essere anche interpretata come il resoconto di una scelta occasionale di Augusto, il quale, in presenza di una situazione difficile per via dei rapporti che lo collegavano con Cornelio Gallo, avrebbe voluto coinvolgere il senato nella gestione del caso: si sarebbe trattato, insomma, di una scelta eminentemente politica più che giudiziaria. Questa interpretazione sembra essere sostenuta dal fatto che *negotium spectandum dare* è un'espressione comunemente intesa nel senso di 'affidare l'incarico', in modo generico ed atecnico (Amm., 17, 12, 12; 18, 5, 1; 21, 12, 20; 30, , 11). Questo non significa che il ruolo del senato nell'*affaire* di Cornelio Gallo debba essere sminuito, ma che non è possibile provare fino in fondo il carattere formale dell'atto augusteo». Questi rilievi, che, in definitiva, vertono sulla traduzione dell'espressione «*negotium spectare*» come 'esaminare la questione' o, qualora essa assuma connotazioni tecnico-giuridiche, 'trattare il caso', possono però essere superati alla luce di quanto in precedenza da me già osservato (Arcaria 1992, pp. 58-59), cui *adde*, più recentemente, Buongiorno 2010, pp. 111-134. Secondo la Rohr Vio 2009, p. 72, sarebbe stato Augusto «a dare mandato al senato, forse attraverso una delega di poteri, per il perseguimento di Gallo in un processo penale». In termini meno dubitativi si esprime da ultima la Gagliardi 2011, p. 364, secondo la quale «la frase *cui negotium spectandum dederat imperator* sottolinea l'importanza riconosciuta dal *princeps* al senato con l'affidargli il giudizio su un suo uomo. Il che, accanto al silenzio sulla prima fase del processo, mi pare indichi la volontà del senato di presentare la vicenda di Gallo come un normale procedimento ad un promagistrato, di propria competenza. Così implicitamente si afferma il diritto del senato ad occuparsi anche dell'amministrazione dell'Egitto e - cosa ancor più significativa - si fa risalire questo importante riconoscimento allo stesso Augusto. In realtà forse la delega al senato aveva davvero per il *princeps* il senso di un risarcimento, benché solo formale, per la perdita di tanti privilegi e tentava di stemperare in qualche modo il malcontento dei *patres* per la soluzione egiziana» (pp. 369-370); Gagliardi 2012c, p. 109.

44 Dio Cass., 55, 34, 2: Arcaria 1992, pp. 47-54.

45 Santalucia 1998, p. 234 nota 163, che, successivamente (Santalucia 2013, p. 101), ribadisce così il suo pensiero: «È anche difficile pensare ad un'attribuzione di funzioni per via legislativa o per atto del principe: nelle fonti, infatti, non ci è conservata alcuna notizia di leggi attributive né di atti di delega da parte dell'imperatore».

46 Mercogliano 2009, p. 126.

47 Spagnuolo Vigorita 1992, pp. 250-251; De Marini Avonzo 1999, pp. 371-372, che riconduce il fondamento dell'attività giudiziaria del senato ad una nozione unitaria idonea a far sì che il senato stesso decidesse autonomamente in merito al contenuto delle sue pronunce, scaturenti da richieste dei *consules* o del *princeps*.

fondamento giuridico della competenza criminale senatoria in una delega da parte dell'imperatore, il quale, in tal modo, compensava la notevole riduzione dell'attività di governo dei *patres* nel nuovo regime.

Ed è proprio alla luce di tali considerazioni che può allora concordarsi con il Mercogliano,⁴⁸ il quale, esaminando il successivo caso di Pisone, ha giustamente evidenziato che, in tale processo, le prerogative giudiziarie senatoriali rimasero intangibili in quanto non dipendenti da deleghe di sorta del principe, ciò che in effetti è reso chiaro dall'«*integram causam ad senatum remittit*» di cui a Tac., *ann.*, 3, 10, 3, frase, questa, che giustamente viene letta da tale autore⁴⁹ non come una delega di giurisdizione, bensì come un rispettoso rinvio alla competenza del tribunale senatorio. Ma ciò era avvenuto non certo perché la *cognitio senatus* riposasse su un fondamento formale autonomo (identificabile, ad esempio, nell'*auctoritas*), o fosse comunque riconducibile ad una nozione unitaria idonea a far sì che il senato stesso decidesse autonomamente in merito al contenuto delle sue pronunce scaturenti dalle richieste dei consoli o del principe, o, ancora, si fosse affermata in via di fatto, bensì, più semplicemente, perché la delega era stata data al senato una volta per tutte da Augusto in occasione appunto del processo contro Gallo, sicché non vi era più la necessità che lo stesso Augusto e gli imperatori successivi, come è attestato appunto per Tiberio, la rinnovassero.

La testimonianza di Ammiano, appunto laddove attesta espressamente la delega dell'imperatore al tribunale senatorio, consente inoltre di gettare uno sguardo critico su altre conclusioni dottrinarie, anch'esse ormai consolidate, in ordine alla datazione della nascita della *cognitio* penale senatoria, che, come già si è avuto modo di ricordare,⁵⁰ andrebbe collocata nell'8 d.C. e, comunque, non prima del 4 a.C. La vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo costituirebbe invece la prima sicura attestazione della *cognitio* criminale senatoria, la cui data di nascita andrebbe quindi anticipata al 27-26 a.C., e cioè almeno vent'anni prima rispetto a quanto si suole comunemente ritenere.

6 Le accuse ed i *delatores*

Quanto ora rilevato in ordine alla delega imperiale al senato della *cognitio* concernente i crimini commessi da Cornelio Gallo non deve però fare passare sotto silenzio o sminuire il ruolo decisivo avuto nella vicenda giudiziaria del prefetto d'Egitto dai suoi accusatori, i quali, quantunque non vengano affatto menzionati da Ammiano e siano ricordati genericamente

48 Mercogliano 2009, p. 126.

49 Mercogliano 2009, p. 125 e nota 125.

50 Paragrafo precedente e note 15-16.

da Svetonio, il quale si limita a dire che le denunce erano state più di una e che esse erano state la concausa, insieme alle pronunce giudiziarie senatorie, del suicidio di Gallo (*Gallo quoque et accusatorum denuntiatio-nibus et senatus consultis ad necem compulsus*), sono oggetto di ripetuta ed insistita attenzione da parte di Dione Cassio.

Lo storico greco, infatti, non solo si preoccupa di indicare nominativa-mente in Valerio Largo il primo accusatore di Gallo (κατηγορήθη ... ὑπὸ Οὐαλερίου Λάργου), ma ha anche la cura di specificare che quest'ultimo era stato amico e commilitone del prefetto d'Egitto (ἑταίρου τέ οἱ καὶ συμβιωτοῦ ὄντος).

Ora, di Valerio Largo non disponiamo di alcun'altra informazione, sicché è una mera congettura identificarlo nel poeta epico mitologico Largo, di cui si fa menzione in Ovidio, *ex Ponto*, 4, 16, 17-18,⁵¹ che scrisse un poema avente per tema lo stanziamento del vecchio frigio Antenore nella pianura gallica, a Padova.⁵² E, tuttavia, un dato è certo, e cioè che egli è raffigurato negativamente da Dione, il quale, se da un lato, proprio laddove sottolinea l'amicizia e la vicinanza di Largo con Gallo,⁵³ sembra instaurare un parallelismo con quell'*amicitia*, della quale aveva discusso ampiamente poco prima (53, 23, 1-4),⁵⁴ che legava Augusto ad Agrippa,⁵⁵ dall'altro lato non si esime dall'esprimere su di lui un giudizio assai severo nel capitolo immediatamente successivo:

51 *ingeniique sui dictus cognomine Largus, Gallica qui Phrygium duxit in arva senem.*

52 Decisamente contrario all'identificazione è il Boucher 1966, p. 51 nota 3. Più possibilisti sono invece il Rostagni 1964, p. 128, che parla di Largo come compagno d'armi di Gallo «e forse anche compagno di poesia» e, soprattutto, il Cantarelli 1906, p. 57 nota 3, il quale, dopo essersi pronunciato per la non improbabilità dell'identificazione, aggiunge dei preziosi particolari: «Il grammatico Apuleio nel piccolo libro *de orthographia* ... ne confermerebbe il gentilizio Valerio, poiché lo cita così: *Valerius Largus in Antenoris erroribus* (18); ma pur troppo quel trattato ortografico non può darci lume, poiché esso, come dimostrarono il Madvig ... e il Crusius ... è una falsificazione di Lodovico Ricchieri (Caelius Rhodiginus) professore in Ferrara dal 1508 al 1512». Nel medesimo senso vedi, più recentemente, Rivière 2002, p. 549 (ivi altra letteratura citata). In senso non favorevole all'identificazione sembrerebbe però militare, a mio avviso, lo stridente contrasto esistente tra la definizione ovidiana di Largo come uomo d'ingegno (vedi nota precedente) e la diversa raffigurazione che di tale personaggio ci è offerta dal racconto dioneo.

53 A tal proposito, la Rohr Vio 2000, p. 343, sottolinea come «l'ostentazione del ruolo decisivo della delazione nel fallimento delle congiure, vere o artificiose che siano, e nella tragica fine dei loro promotori pare finalizzata a scoraggiare nuove cospirazioni, dimostrando la frequenza e la facilità della loro scoperta. L'identificazione del delatore in un personaggio vicino e caro al congiurato, e pertanto insospettabile, pare rispondere agli stessi obiettivi. Così si giustifica forse il coinvolgimento nella denuncia contro Gallo di Valerio Largo». Nel medesimo senso vedi anche Gagliardi 2011, p. 362, secondo cui Largo, godendo della familiarità di Gallo, «poté riferirne qualsiasi momento di leggerezza o di imprudenza, ingigantendolo fino a farne un tradimento dell'*amicitia* di Augusto».

54 Su questo testo vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 30-32; Arcaria 2013, pp. 45-51.

55 Così anche Noè 1994, p. 182.

Dio Cass., 53, 24, 2-3: ὁ μέντοι Προκουλείος οὕτω πρὸς αὐτὸν ἔσχεν ὥστ' ἀπαντήσας ποτὲ αὐτῶ τήν τε ῥίνα καὶ τὸ στόμα τὸ ἑαυτοῦ τῇ χειρὶ ἐπισχεῖν, ἐνδεικνύμενος τοῖς συνοῦσιν ὅτι μηδ' ἀναπνεῦσαι τινι παρόντος αὐτοῦ ἀσφάλεια εἶη. ἄλλος τέ τις προσῆλθέ τε αὐτῶ, καίπερ ἀγνώως ὢν, μετὰ μαρτύρων, καὶ ἐπήρετο εἰ γνωρίζοι ἑαυτόν, ἐπειδὴ τε ἐξηγήσατο, ἐς γραμματεῖον τήν ἄρνησιν αὐτοῦ ἐσέγραψεν, ὥσπερ οὐκ ἔξόν τῶ κακῶ καὶ ὄν οὐκ ἦδει πρότερον συκοφαντῆσαι.

Lo storico sottolinea il disprezzo ed il risentimento che molti nutrivano nei confronti di Largo, ricordando che Proculeio – cavaliere molto influente, fratellastro di Varrone Murena, probabilmente console designato per il 23 a.C. e, soprattutto, fedele partigiano, collaboratore ed amico di Augusto, a tal punto che questi non solo l'aveva incaricato, insieme a Cornelio Gallo, di prevenire il suicidio di Cleopatra, ma aveva anche pensato di dargli in sposa sua figlia Giulia, vedova di Marcello, preferendogli poi Agrippa –⁵⁶ aveva nei suoi confronti un disgusto tale che una volta, incontratolo, si era messo addirittura la mano davanti al naso ed alla bocca, indicando a chi gli stava vicino che, in sua presenza, era pericoloso persino respirare (ὁ μέντοι ... εἶη).⁵⁷ E, ancora, che un altro, sebbene a lui ignoto, gli si era avvicinato con dei testimoni e gli aveva chiesto se lo conoscesse, e, avuta risposta negativa da Largo, si era premurato di scrivere su una tavoletta siffatta dichiarazione, in maniera tale che non gli sarebbe stato possibile accusare un uomo che non aveva mai conosciuto prima (ἄλλος ... συκοφαντῆσαι).

Benché Dione nulla dica in ordine ai motivi che avevano indotto Largo a denunciare Cornelio Gallo⁵⁸ e che, perciò, potrebbero essere stati i più svariati (gelosia, invidia, possibili rancori pregressi, desiderio di vendetta per possibili umiliazioni subite, speranza di partecipare alla spartizione del bottino egiziano di Gallo o, comunque, di ottenere i *praemia* previsti per i delatori, desiderio di avvicinarsi ad Augusto ed al senato nella speranza di una carriera futura),⁵⁹

56 Su Proculeio vedi Bastomsky 1977, pp. 129-131 e le fonti e la letteratura citata dalla Noè 1994, p. 185, cui *adde*, più recentemente, Dettenhofer 2000, pp. 95 e 100. Cfr., inoltre, Gardthausen 1896, p. 788.

57 Secondo la Gagliardi 2011, p. 351 nota 31; Gagliardi 2012c, p. 95 nota 9, la sprezzante reazione di Proculeio indicherebbe un evidente disagio nel seguito di Augusto per l'esito della vicenda giudiziaria di Gallo. Ma, già in precedenza, vedi Stickler 2002, pp. 19, 50 e 65.

58 Secondo la Rohr Vio 2011, p. 50, «non sono noti i contenuti della delazione a carico di Cornelio Gallo, ma in particolare dalle testimonianze di Svetonio e Dione si evince che il quadro accusatorio si sostanziò nella riproposizione delle imputazioni contestate a Gallo in sede privata, accresciute di un argomento: l'enfatica diffusione di proprie statue e di proprie iscrizioni celebrative in tutto l'Egitto».

59 Scrive in proposito il Boucher 1966, pp. 51-52: «Pourquoi cette accusation de Valérius Largus? On a affaire ici à un nouvel exemple d'un problème particulier à Rome et qui allait empoisonner la vie politique durant le premier siècle de notre ère, le problème des délateurs. Les *quadruplicatores* étaient méprisés sous la République, mais au cours des troubles,

dal suo racconto emerge tuttavia chiaramente che la disapprovazione della quale Largo godeva da parte di molti e, in particolare, di una persona rispettabile come Proculeio era dovuta soprattutto al fatto, evidentemente notorio ed acclarato, che le sue accuse e denunce fossero spesso false, ciò che potrebbe essere allora avvenuto anche nel caso di Gallo.⁶⁰

Questa conclusione, lungi dall'essere una mera congettura, sembra infatti essere corroborata, in primo luogo, da un testo di Ovidio (*am.* 3, 9, 63-64),⁶¹ nel quale il poeta, descrivendo il suicidio di Gallo come un inutile spargimento di sangue (*sanguinis atque animae prodige Galle tuae*), aveva avanzato più di un dubbio in ordine alla fondatezza delle accuse rivolte a Gallo, affermandone anzi espressamente la loro totale falsità (*si falsum est temerati crimen amici*).⁶² In

des guerres civiles, à la faveur des proscriptions, ils avaient pris une place dangereuse. De l'énorme butin d'Egypte, Gallus avait dû recevoir sa bonne part et sa fortune pouvait tenter une âme cupide. Jaloux d'un homme dont il avait été le familier et le protégé, Valerius Largus pouvait assouvir des rancunes, se venger des humiliations d'un rang humble. Nous connaissons trop peu le personnage pour décider si des raisons de politique intervenaient dans cette dénonciation de Gallus. Être le confident de Gallus fait de lui un partisan d'Octavien, mais c'est l'époque d'une lutte sourde entre Auguste et le Sénat, et certains n'hésitaient sûrement pas à tenter leur carrière aussi de ce côté». Secondo il Ferrero 1946, p. 53, è probabile che Augusto facesse indirettamente incitare Largo a denunciare al pubblico lo stravagante comportamento di Gallo, con la speranza di intimidirlo mostrandogli il malcontento popolare.

60 Così anche Rohr Vio 2000, pp. 117-118 e 156, secondo cui, del tutto accessorio al racconto di Proculeio, il dissenso ed il disappunto manifestati da Proculeio in ordine alla denuncia di Valerio Largo da un lato confermerebbero l'idea che Gallo fosse innocente e, dall'altro, attesterebbero, seppure meno direttamente, l'estraneità del 'gruppo ottaviano' - al quale, come si è già avuto modo di ricordare nel testo, Proculeio afferiva in una posizione di rilievo - alla morte di Gallo, riconducendo ad altri l'origine della rovina di quest'ultimo.

61 Sul quale vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 19-22; Arcaria 2013, pp. 21-27.

62 Così anche Rohr Vio 2000, pp. 90, 92-93 e 149, che, dopo avere sottolineato in primo luogo il fatto che Ovidio includa l'accento al presunto reato di Gallo all'interno di un periodo ipotetico, in secondo luogo il termine «*prodige*» e, infine, l'aggettivo «*falsum*», che orienta inevitabilmente verso una posizione innocentista, spiega il diverso atteggiamento tenuto dal poeta nei confronti di Gallo. Infatti, negli *Amores* egli, protetto da Iullo Antonio e Gaio Cesare, pur senza esporsi a tal punto da definire Gallo innocente, poteva ancora insinuare un fondato e serio dubbio in ordine alla sua colpevolezza, con la conseguenza, è vero, di non rimproverare ad Augusto una responsabilità diretta per il suicidio del suo amico, e tuttavia esprimendo una sorta di biasimo, che si avverte indistintamente tra le righe, per averlo lasciato al suo crudele destino senza far nulla. Nei *Tristia*, scritti con finalità di conciliazione con Augusto, viene invece rimproverato a Gallo di non aver saputo tenere a freno la lingua a causa del vino, liberando così Augusto da ogni responsabilità. La scelta ovidiana di richiamare in quest'opera dell'esilio gli accadimenti che causarono la disgrazia di Gallo è dunque riconducibile ad un preciso intento del poeta volto a dimostrare ad Augusto il suo ravvedimento in ordine alle sue precedenti posizioni polemiche nei confronti di quest'ultimo. E ciò, in riferimento ad una vicenda, quella di Gallo, che la reticenza o, in ogni caso, la scarsa informazione rinvenibile nella tradizione antica inducono a leggere sicuramente come estremamente spinosa ed assai delicata in primo luogo proprio per Augusto.

secondo luogo, da Svet., *gramm.*, 16, 1-2,⁶³ da cui emerge che la rinfacciata protezione accordata da Cornelio Gallo a Cecilio Epirota, ben lungi dal potersi configurare giuridicamente come comportamento criminoso, fosse, in realtà, l'espressione di un'evidente ostilità di Augusto verso Gallo che, proprio in quanto finalizzata a screditare moralmente il suo ex prefetto di fronte all'opinione pubblica presentando appunto il soccorso prestato ad Epirota come uno dei tanti misfatti compiuti da Gallo nei confronti dell'imperatore, autorizza l'interprete ad immaginare che tale accusa fosse del tutto pretestuosa. In terzo luogo, da un passo di Servio (*ecl.*, 10, 1),⁶⁴ che, proprio nella misura in cui ci informa che Gallo era stato semplicemente «sospettato» di avere congiurato contro l'imperatore (*cum venisset in suspicionem, quod contra eum coniuraret*),⁶⁵ consente di non escludere affatto che anche tale accusa fosse falsa.⁶⁶ E, infine, ancora da

Dio Cass., 53, 24, 1: τὸ δὲ δὴ τῶν πολλῶν κίβδηλον καὶ ἐκ τούτου διηλέγχθη ὅτι ἐκεῖνόν τε, ὃν τέως ἐκολάκευον, οὕτω τότε διέθηκαν ὥστε καὶ αὐτοχειρία ἀποθανεῖν ἀναγκάσαι, καὶ πρὸς τὸν Λάργον ἀπέκλιναν, ἐπειδήπερ αὖξιν ἤρχετο, μέλλοντές που καὶ κατὰ τούτου τὰ αὐτά, ἄν γέ τι τοιοῦτόν οἱ συμβῆ, ψηφιεῖσθαι.

Secondo Dione, la falsità dei molti accusatori di Gallo sarebbe stata comprovata proprio dal fatto che essi avevano ridotto colui che fino ad allora avevano adulato in condizione tale da costringerlo ad uccidersi (τὸ ... ἀναγκάσαι), per schierarsi a sostegno di Largo, che cominciava a diventare potente, pronti tuttavia ad assumere anche nei confronti di quest'ultimo le stesse iniziative non appena egli si fosse trovato in una situazione simile a quella di Gallo (καὶ ... ψηφιεῖσθαι).

Risultando chiaro allora che i πολλοὶ qui menzionati sono gli ἄλλοι

63 Sul quale vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 14-18; Arcaria 2013, pp. 13-21, cui *adde* Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, pp. 7-8.

64 Sul quale vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 23-24 e nota 69 e 66-68; Arcaria 2013, pp. 107-110.

65 Circostanza e terminologia, queste, che, significativamente, ricorrono anche, in riferimento a Cecilio Epirota, in Svet., *gramm.*, 16, 1-2: ... *Q. Caecilius Epirota ... suspectus in ea et ob hoc remotus ...*

66 Così anche Rohr Vio 2000, p. 93, secondo cui «incerto sul capo d'accusa, Servio manifesta scarsa sicurezza anche in merito all'effettiva colpevolezza di Gallo». La stessa autrice, però, pur ribadendo che l'imprecisione ed il carattere dubitativo della testimonianza potrebbero far pensare ad un fraintendimento di Servio, avanza la suggestiva ipotesi che tale autore, commentatore del poeta augusteo Virgilio, avesse recepito gli sforzi della tradizione filottaviana finalizzati a tratteggiare il caso di Gallo secondo gli stilemi adottati per gli episodi di congiura, non potendo la pubblicistica favorevole ad Augusto sposare la versione ammiccante, decisamente inopportuna per l'imperatore, di una colpevolezza di Gallo per peculato (p. 168).

συχνοὶ di cui lo stesso Dione discorreva in 53, 23, 6,⁶⁷ da cui ha preso le mosse il precedente paragrafo, il racconto dello storico greco, se per un verso ci rende noto che Largo, in seguito alle accuse rivolte a Gallo, avesse acquistato credito politico, evidentemente presso l'imperatore,⁶⁸ a tal punto da divenire un personaggio importante ed invidiato anche dai molti altri accusatori⁶⁹ del prefetto d'Egitto, per altro verso, proprio laddove indulge in considerazioni moralistiche nei confronti degli altri accusatori di Gallo,⁷⁰ nei cui confronti essi avevano tenuto un atteggiamento ambivalente che sicuramente avrebbero potuto riservare in seguito allo stesso Largo, è dunque assai esplicito nel tacciare tali accusatori e, quindi, indirettamente anche i loro atti di denuncia di «κίβδηλον», cioè di «falsità», «falsificazione», «fallacia»,⁷¹ rafforzando così quella convinzione che era stata palesata anche da Ovidio⁷² e, più sfumatamente, da Svetonio⁷³ e Servio.

Al di là di ciò, un altro dato importante che emerge dal racconto dioneo, più precisamente dalla frase finale del più volte richiamato Dio Cass., 53, 23, 6, è costituito dal fatto che le diverse accuse mosse a Gallo successivamente a quelle di Largo erano state avanzate per iscritto (γραφάς κατ' αὐτοῦ πολλάς ἀπήνεγκαν). Questa circostanza, che è passata inspiegabilmente sotto silenzio dalla dottrina che si è occupata del processo di Gallo e che sembra ricollegarsi ad una precisa strategia finalizzata a ricondurre il perseguimento compiuto da Augusto a solide motivazioni, e non ad un'iniziativa arbitraria, e pertanto a legittimarlo,⁷⁴ a mio avviso

67 Così, giustamente, Noè 1994, pp. 182 e 185. Ma, già in precedenza, vedi Manuwald 1979, pp. 112-113.

68 Boucher 1966, p. 52 nota 10; Manzoni 1995, p. 53.

69 In ordine ai cui nomi e, soprattutto, rango nessuna precisazione viene fatta da Dione, ciò che, però, non impedisce di ritenere che essi potessero essere tanto senatori quanto cavalieri. Infatti, il caso di Gallo rientra tra quelli nei quali il rango degli accusati ed il contesto del processo consentono di immaginare che gli accusatori fossero sia cavalieri che senatori, i quali non venivano espressamente nominati perché probabilmente personaggi non di primo piano: Rivière 2002, p. 406 e nota 32. Secondo la Gagliardi 2012c, pp. 108-109, il favore di cui godette Valerio Largo presso quegli stessi senatori che prima adulavano Gallo induce a «sospettare la *longa manus* del senato dietro la denuncia e dunque un articolato retroscena politico, teso a colpire il potente *eques* e *amicus* di Augusto, ma anche, forse, lo stesso *princeps*, che tuttavia, pur sacrificando l'*amicus*, riuscì a mantenere l'assetto deciso per l'Egitto».

70 Sui quali vedi Dettenhofer 2000, p. 94.

71 Rocci 1981, p. 1044, voce «κίβδηλος»; Schenkl, Brunetti 1991, p. 469, voce «κίβδηλος»; Montanari 2004, p. 1148, voce «κίβδηλος»; Liddell, Scott 2004, p. 706, voce «κίβδηλος».

72 Così anche Daly, Reiter 1979, p. 296.

73 Così anche Rohr Vio 2000, p. 90, secondo cui Svetonio «adombra quantomeno la sproporzione tra le colpe di Gallo e la sua pena».

74 Così Rohr Vio 2000, pp. 343-344.

deve essere invece debitamente sottolineata e, soprattutto, correlata con quanto sarebbe stato stabilito solo un decennio dopo, cioè nel 17 a.C., dalla *lex Iulia iudiciorum publicorum*, che introdusse la forma scritta dell'accusa criminale nel sistema processuale delle *quaestiones perpetuae*: ciò significa allora che la vicenda giudiziaria di Gallo aveva anticipato di fatto la normazione di ispirazione augustea volta ad instaurare una più rigida disciplina nella procedura penale dell'epoca.⁷⁵

7 Lo svolgimento del procedimento: le commissioni senatorie

Delle testimonianze concernenti lo svolgimento del processo penale nei confronti di Cornelio Gallo quella che però ha dato più filo da torcere agli interpreti che hanno avuto modo di occuparsene è certamente costituita da

Dio Cass., 53, 23, 7: καὶ ἡ γερουσία ἅπασα ἀλῶναί τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα, καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ δοθῆναι καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο. καὶ ὁ μὲν περιαλήσας ἐπὶ τούτοις ἑαυτὸν προκατεχρήσατο.

Limitando per ora la nostra attenzione alla prima parte del testo, che è poi quella più problematica, nonostante l'estrema chiarezza di Dione nel precisare che il senato (καὶ ἡ γερουσία) aveva deciso (ἐψηφίσατο) all'unanimità (ἅπασα) che Gallo (τε αὐτὸν) fosse giudicato (ἀλῶναί) da una corte (ἐν τοῖς δικαστηρίοις), l'importante e dibattuto quesito che si pone è proprio quello dell'individuazione del tribunale al quale il senato aveva deferito il giudizio sul prefetto d'Egitto.

Fatta eccezione di chi ha ritenuto che le notizie in ordine al ruolo del senato nella vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo «sono troppo ambigue per trarne conclusioni sull'attività esercitata in questo caso»⁷⁶ e tenuto

⁷⁵ Stante il fatto che l'atto iniziale della *postulatio* o *delatio* era comune alla procedura ordinaria riorganizzata da Augusto ed al tribunale senatorio, quel che, in proposito, stupisce non poco è però il constatare, con la De Marini Avonzo 1957, pp. 80-81, «che nei resoconti processuali del senato non è mai menzionata la necessità di *libelli accusatorii*: se nel 17 a.C. si era sentita l'opportunità d'innovare su questo punto, non si capisce perché la modificazione non sia seguita dal senato, che proprio in tale epoca inizia la sua attività giudiziaria ... La spiegazione di questa anomalia mi sembra da vedere nella struttura del tribunale senatorio: ... il senato conserva nella sua funzione giurisdizionale la stessa composizione e lo stesso regolamento con cui soleva operare in sede politica. L'attività giudiziaria si svolgeva, nei limiti del possibile, secondo le forme normalmente proprie alle sedute senatorie; per questa ragione, nel caso che ci interessa, vennero recepite le regole processuali essenziali all'istituto dell'accusa, ma senza allontanarsi dalla forma orale, secondo la quale il senato era solito prendere conoscenza di qualunque argomento su cui si richiedesse una deliberazione».

⁷⁶ De Marini Avonzo 1957, p. 22.

presente che il termine «δικαστήριον» è qui adoperato nel senso di «corte di giudici»,⁷⁷ «collegio di giudici»,⁷⁸ ben quattro sono state infatti le ipotesi prospettate dalla dottrina.

Il Sattler,⁷⁹ il Boucher⁸⁰ e, più recentemente, il Manzoni,⁸¹ il De Castro-Camero⁸² e la Gagliardi,⁸³ non tenendo in alcun conto la notizia dionea dell'affidamento del giudizio ad altro organo da parte dell'assemblea dei *patres*,⁸⁴ hanno ritenuto che il processo criminale nei confronti di Cornelio Gallo si fosse svolto interamente davanti al tribunale senatorio.

Il Bleicken,⁸⁵ ritenendo che l'espressione dionea «δικαστήριον», che andrebbe tradotta come «*auditorium*»,⁸⁶ sia «ein Zeugma», ha immaginato che Dione avesse voluto dire «daß der Senat die durch die δικαστήρια (= Feldherrngericht) des Kaisers erwiesenen Beschuldigungen anerkannte». Cornelio Gallo, tenuto conto che il principio *de eadem re ne bis agatur* impediva un secondo processo per i medesimi crimini, non sarebbe stato pertanto condannato da Augusto, il quale si sarebbe limitato a disporne la destituzione dalla carica di prefetto d'Egitto, bensì dal senato, che, però, avrebbe deciso sulle accuse mosse contro Gallo servendosi del tribunale imperiale.

Il Volkmann,⁸⁷ individuando nei δικαστήρια dionei delle «Unterausschüsse» le cui decisioni sarebbero state fatte proprie dall'intero senato, ha ravvisato nel funzionamento del tribunale senatorio per mezzo di tali sotto-commissioni già all'epoca del processo di Gallo il precedente di quella particolare procedura senatoria, della quale si è più sopra già fatta menzione,⁸⁸ introdotta più tardi, precisamente nel 4 a.C., dal *senatusconsultum Calvisianum*, che, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*, affidava il giudizio estimatorio ad una commissione ristretta di senatori ed il giudizio penale all'intero senato.

77 Montanari 2004, p. 566, voce «δικαστήριον»; Liddell, Scott 2004, p. 321, voce «δικαστήριον».

78 Stephanus 1954, p. 1484, voce «δικαστήριον»; Rocci 1981, p. 485, voce «δικαστήριον».

79 Sattler 1960, p. 11.

80 Boucher 1966, pp. 54-55.

81 Manzoni 1995, p. 52.

82 De Castro-Camero 2000, p. 175.

83 Gagliardi 2011, pp. 347 e 364.

84 Ciò che, invece, è ben presente al Manfredini 2008, p. 207, secondo cui Cornelio Gallo avrebbe «preso atto di un voto del Senato che lo deferiva ad una corte».

85 Bleicken 1962, p. 33.

86 Bleicken 1962, p. 33 nota 2.

87 Volkmann 1969, pp. 117-118.

88 Paragrafo quarto e note 16 e 21.

Il Kunkel,⁸⁹ prendendo le mosse dal rilievo che l'espressione dionea «ἀλῶνά τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις» non attesterebbe affatto l'esistenza di un senatoconsulto contenente la sentenza di condanna di Gallo, bensì l'ordine impartito dall'assemblea dei *patres* di pronunciare siffatta sentenza, ha immaginato che il senato, pur ritenendo fondate le accuse nei confronti di Gallo, si fosse tuttavia limitato ad emettere voti di condanna, lasciando così che il procedimento avesse luogo davanti ad una *quaestio* o, meglio, stante il plurale «ἐν τοῖς δικαστηρίοις»,⁹⁰ davanti a ciascuna *quaestio perpetua* competente per legge a conoscere, di volta in volta, dei diversi reati commessi da Gallo. E questa ricostruzione, peraltro già in precedenza prospettata, pur senza alcun approfondimento, dal Jones⁹¹ e sostanzialmente condivisa dal Bauman, il quale, pur ritenendo che Gallo fosse stato rinviato dal senato ai tribunali ordinari, ha individuato in questi ultimi talvolta la *quaestio de maiestate*⁹² e talaltra la *quaestio de repetundis*,⁹³ è oggi prevalente in dottrina.⁹⁴ Così, nel medesimo senso, la Griffin⁹⁵ ed il Mackay⁹⁶ - richiamando analogicamente la vicenda giudiziaria di Gneo Calpurnio Pisone, a conclusione della quale il senato aveva deciso che i suoi complici sarebbero stati condannati all'*interdictio aqua et igni* dal pretore che presiedeva la *quaestio maiestatis*, dando pertanto luogo ad un pronunciamento con il quale si invitava il tribunale ordinario competente per i processi di *maiestas*, appunto la *quaestio maiestatis*, e per essa il *praetor* che la presiedeva, a pronunciare la sentenza, che avrebbe peraltro dovuto attenersi al parere del senato - hanno specificato che il senato, in realtà, non pronunciava la sentenza, ma, come di consueto, dava un 'consiglio',⁹⁷ appunto un *consultum*, che la

89 Kunkel 1969, pp. 16-18.

90 Su cui si sofferma il Brunt 1990a, p. 499, secondo cui «the plural indicates that the formality of a trial was envisaged on at least two different kinds of indictment, of which *repetundae* was presumably one».

91 Jones 1955, p. 486 (= Jones 1960, p. 97).

92 Bauman 1967, pp. 182-183.

93 Bauman 1980, pp. 148-149; Bauman 2000, pp. 89, 154 nota 14 e 156 nota 47.

94 Così, da ultimi, Caballos, Eck, Fernández 1996, p. 196 nota 402, secondo cui «según Casio Dion el Senado votó ... como una sugerencia ... Por tanto aquí debía actuar el correspondiente tribunal»; Richardson 1997, p. 514; Santalucia 1998, p. 235 nota 165, secondo cui il caso di Gallo «non costituisce una testimonianza sulle origini della giurisdizione penale senatoria, in quanto il consesso dei *patres*, pur ritenendo l'accusa fondata, non pronunciò una sentenza, ma rinviò il reo ai tribunali ordinari (probabilmente a una *quaestio perpetua*)»; Kienast 1999, p. 169; Venturini 2008, p. 129.

95 Griffin 1997, pp. 255-256.

96 Mackay 2003, pp. 354-355 e 369.

97 Così anche Ermann 2002, p. 387 nota 36, secondo cui «in dem von Dio 53, 23, 7 geschilderten Fall des Gallus spricht der Senat offensichtlich eine Empfehlung aus. Die zuständigen Gerichtshöfe sollten erst noch tätig werden».

quaestio competente secondo i criteri della tradizione repubblicana avrebbe poi dovuto recepire e trasfondere nella sentenza formale. E, sulla loro scia, lo Spagnuolo Vigorita,⁹⁸ sempre in riferimento al caso di Pisone, ha ribadito che tale decisione sarebbe stata sostanzialmente presa dal senato, ma in via indiretta, dal momento che a condannare formalmente i complici di Pisone fu il *praetor* che presiedeva il tribunale ordinario competente per la lesa maestà, sicché, in apparenza, non si sarebbe apportata alcuna deroga alla legislazione vigente. Tuttavia, saremmo in presenza ugualmente di uno ‘strappo’, anche se ben congegnato sul piano del rispetto delle forme, alla giurisdizione ordinaria, che la dottrina⁹⁹ ha giustificato sulla scorta della considerazione che in età prototiberiana vi sarebbe stato uno sviluppo di fatto della *cognitio* senatoria causato dall'impraticabilità di qualsiasi contestazione, che avrebbe pertanto dato luogo all'emanazione da parte del senato di un *consultum*, poi recepito sostanzialmente e trasfuso formalmente nella sentenza del tribunale della *quaestio maiestatis*. Da qui, cioè dall'indiscutibile emanazione di un *consultum* senatorio che la *quaestio maiestatis* recepì e trasfuse nella sentenza formale di condanna dei complici di Pisone, l'accostamento, operato in dottrina,¹⁰⁰ tra il caso di Pisone e quello di Cornelio Gallo.

A me sembra però che nessuna di queste quattro ipotesi ricostruttive si atagli al caso di Gallo, in ordine al quale può invece prospettarsene una quinta.

La tesi secondo cui il processo si sarebbe svolto per intero davanti al tribunale senatorio non appare condivisibile per il semplice ed ovvio motivo che essa non tiene in alcun conto proprio la notizia dionea, oggetto delle summenzionate disparità di vedute, dell'affidamento del giudizio penale nei confronti di Gallo da parte del senato ad altro organo giurisdicente.¹⁰¹

Neppure accoglibile appare poi l'idea che il senato avrebbe deciso sulle accuse mosse contro Gallo servendosi del tribunale imperiale. In senso contrario può infatti rilevarsi, in primo luogo, come di tale procedura non vi sia alcuna altra traccia sicura nelle testimonianze di cui disponiamo.¹⁰² E, in secondo luogo, che tale ricostruzione, in verità assai arzigogolata, sembra essere smentita dal complesso del racconto di Dione Cassio e Svetonio, se-

98 Spagnuolo Vigorita 2007, pp. 540-541.

99 Santalucia 1998, p. 234 e nota 163; Grelle 2000, p. 229 (= Grelle 2005, p. 470); Mercogliano 2009, pp. 89-90; Santalucia 2013, p. 101.

100 Yakobson 1998, pp. 211-224, part. 213 e 215; Giliberti 2003, p. 93 nota 106; Spagnuolo Vigorita 2007, p. 541; Mercogliano 2009, pp. 90-91. Cfr. Bauman 1974, pp. 112 e 126.

101 Così anche Daly, Reiter 1979, p. 302 e nota 40.

102 Ciò che deve dirsi per le fonti citate dal Bleicken 1962, p. 33 nota 2, tra le quali, significativamente, anche Dio Cass., 71, 28, 2, in cui lo storico greco, riferendosi a Marco Aurelio, è assai chiaro nel tenere distinti e separati il tribunale imperiale e quello senatorio: ... οὐ μὴν οὐδέ ἐξ τὸ δικαστήριον αὐτοῦ ἐσήγαγεν, ἀλλ' ἀπλῶς ὡς καὶ ἄλλο τι ἐγκαλουμένους πρὸς τὴν γερούσιαν ἔπεμψεν ...

condo cui, come più sopra si è già avuto modo di dire,¹⁰³ il processo penale nei confronti di Gallo ebbe luogo dopo che era intervenuta la *renuntiatio amicitiae* da parte di Augusto. Ciò significa allora che l'imperatore si era già pronunciato ed un suo secondo intervento, appunto volto a condannare anche penalmente Gallo attraverso il suo tribunale operante congiuntamente a quello senatorio, appare, a mio avviso, altamente inverosimile e, comunque, non facilmente comprensibile, giacché indurrebbe a ritenere che il senato, contrariamente a quanto esplicitamente attestato da Dione Cassio, Svetonio ed Ammiano Marcellino, si sarebbe limitato a ratificare una decisione già presa da Augusto.¹⁰⁴

Benché, come si vedrà, di tutte le ricostruzioni prospettate in dottrina sia probabilmente quella più verosimile, l'idea che «ἐν τοῖς δικαστηρίοις» di cui parla Dione si possa individuare il precedente di quel particolare *modus procedendi* del tribunale senatorio che verrà poi formalmente riconosciuto dal *senatusconsultum Calvisianum* presta il fianco ad una precisa obiezione. Proprio in riferimento al caso di Gallo, si è infatti osservato¹⁰⁵ che «questo provvedimento si limitava a introdurre una procedura semplificata, dinanzi a un collegio ristretto di senatori, per alcuni casi meno gravi di *repetundae*: un intervento del senato come corpo nella repressione del *crimen* è frutto di uno sviluppo che trova le sue basi nel Calvisiano, ma è posteriore ad esso». Quantunque non si possa essere d'accordo con la parte finale di tali affermazioni, giacché, come si è visto in sede di esame del passo di Ammiano,¹⁰⁶ tra le accuse mosse a Gallo vi furono anche quelle di *repetundae*, rimane comunque

103 Vedi *supra* par. 5.

104 Scrive, in proposito, la De Marini Avonzo 1957, pp. 24-25 nota 29: «Si potrebbe forse dire che la subordinazione della *cognitio senatus* al volere del principe, di cui non si tiene sufficiente conto nel valutare questa procedura nel suo insieme, sia stata invece fin troppo sottolineata per quel che riguarda Augusto. Che i giudizi svolti dal senato in quest'epoca avessero luogo solo su invito del *princeps* era ovvia conseguenza della mancanza di una generale attribuzione di competenza giurisdizionale; e gli storici ricordando per ogni processo la volontà imperiale che fosse discusso in senato mettevano in rilievo la novità di questa funzione dell'assemblea. D'altra parte ciò ha condotto la dottrina moderna a dare maggiore rilievo all'accusa portata da Augusto dinanzi al senato piuttosto che al giudizio di quest'ultimo, che viene prevalentemente considerato come una ratifica della decisione già presa dal principe. Leggendo senza questo preconetto le notizie sui casi visti sopra nel testo, le fonti sembrerebbero forse più esplicite e si potrebbero qualificare come giurisdizionali anche i senatoconsulti relativi a Cornelio Gallo, Giulia, Agrippa Postumo, Valerio Voleso Messalla». E, successivamente, il Kunkel 1969, p. 17: «die Worte ἀλῶναι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις bedeuten nämlich nicht die Feststellung oder Bestätigung einer bereits erfolgten Verurteilung, sondern die Anordnung, daß eine Verurteilung stattfinden solle».

105 Santalucia 1998, p. 235 nota 165, che, successivamente (Santalucia 2013, p. 101), ribadisce così il suo pensiero: «Questo senatoconsulto, in realtà, si limitava ad introdurre, per certi casi limitati, un procedimento semplificato e *sui generis* di fronte a un collegio ristretto di senatori, non prevedeva un intervento dell'intero senato come corpo giudicante».

106 Vedi *supra* par. 5.

il fatto che, per tale *crimen*, il senatoconsulto Calvisiano affidava ad una commissione ristretta di senatori solamente il giudizio estimatorio, riservando quello penale all'intero senato: di tutto ciò non vi è invece alcuna traccia nel testo dioneo, che fa chiaramente riferimento ad un giudizio, affidato dal senato ai δικαστήρια, di carattere esclusivamente criminale. E, del resto, a ben vedere, la particolare procedura prevista dal senatoconsulto Calvisiano avrebbe potuto trovare applicazione, in relazione ai diversi crimini contestati a Gallo, solamente per le *repetundae* ed il *peculatus*, in cui si poneva effettivamente il problema della restituzione e, quindi, della quantificazione delle illecite esazioni, ma non anche per l'*iniuria*, la *maiestas* e la *perduellio*, in riferimento ai quali l'esistenza di commissioni ristrette volte a quantificare il maltolto era esclusa dal semplice fatto che non si trattava di crimini commessi contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio dello Stato.

Infine, non poche perplessità suscita l'individuazione «ἐν τοῖς δικαστηρίοις» dei giudici di una *quaestio* o di più *quaestiones perpetuae*.¹⁰⁷ In primo luogo, deve essere preliminarmente notato come il termine «δικαστήριον», al plurale, sia utilizzato da Dione Cassio per indicare talvolta i giudici delle *quaestiones*,¹⁰⁸ talora i *centumviri*,¹⁰⁹ talaltra il tribunale senatorio¹¹⁰ e, il più delle volte, in maniera assolutamente generica, i tribunali,¹¹¹ se non addirittura i processi¹¹² e le funzioni giudiziarie.¹¹³ nessuna certezza può quindi ricavarsi da un gamma così variegata di significati. In secondo luogo, non si può fare a meno di rilevare come questa ipotesi ricostruttiva non si accordi affatto con quanto concordemente affermato da Dione, Svetonio ed Ammiano, i quali discorrono esclusivamente del senato (Dio Cass., 53, 23, 7: καὶ ἡ γερούσια ἅπαντα ἄλωναί τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις; Svet., *Aug.*, 66, 1-2: *Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem conpulso*; Amm., 17, 4, 5: *metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator*). In terzo luogo, l'affidamento da parte del senato alle *quaestiones* del giudizio su Gallo mal si accorderebbe con il principio «*delegatus non potest delegare*»,¹¹⁴ in virtù del quale l'assemblea dei *patres*, delegata, come si è

107 Secondo Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 9, tale ricostruzione «ist wenig wahrscheinlich. Hierzu müsste zunächst belegt werden, inwiefern der Senat über die seiner Vollmacht entzogene Provinz *Aegyptus* in irgendeiner Weise doch Befugnisse hatte».

108 Dio Cass., 38, 7, 6; 40, 52, 1 e 3; 43, 25, 1; 46, 48, 2; 52, 20, 5; 57, 7, 6.

109 Dio Cass., 54, 26, 6.

110 Dio Cass., 56, 40, 4 (da leggersi insieme a 53, 21, 5-6 e 55, 34, 2).

111 Dio Cass., 38, 19, 1; 44, 49, 2; 46, 7, 2; 46, 20, 2; 51, 19, 7; 59, 28, 8; 60, 4, 4.

112 Dio Cass., 36, 1a, 1; 40, 54, 1.

113 Dio Cass., 53, 2, 2.

114 Esplicitato da Papiniano in D., 1, 21, 1, su cui vedi, ampiamente, Del Prete 1937, pp. 165-166; Schiller 1958, pp. 229-230; Pugliese 1963, pp. 133-134; Santalucia 1965, pp. 56-58;

visto, a conoscere dei crimini di Gallo da Augusto, non avrebbe potuto delegare a sua volta tale giudizio ad un altro organo giurisdicente in assenza di un'espressa previsione, della quale non si fa alcuna menzione nelle nostre fonti, dello stesso imperatore. E, in ogni caso, come è stato sottolineato anche in dottrina proprio in relazione alla vicenda di Gallo,¹¹⁵ non spettava certo al senato decidere di trasferire un processo alle *quaestiones*: come è attestato espressamente da Tac., *ann.*, 3, 12, 7,¹¹⁶ a proposito del processo contro Gneo Pisone padre, la scelta del giudice competente, senato o *quaestio*, ad accertare ed eventualmente punire i fatti criminosi imputati a Pisone era di competenza esclusiva dell'imperatore.¹¹⁷ In quarto luogo, immaginare che a giudicare un imputato, quale Gallo, accusato di avere commesso ben cinque diversi tipi di reato (*iniuria, maiestas, perduellio, peculatus e repetundae*) possa essere stata una *quaestio* confliggerebbe con il divieto, vigente appunto per le *quaestiones perpetuae* ma non anche per il tribunale senatorio, di giudicare in un solo processo più delitti commessi dalla stessa persona.¹¹⁸ Né, in senso contrario, può replicarsi che i δικαστήρια dionei farebbero piuttosto pensare a più *quaestiones perpetuae*, giacché, in tal caso, si sarebbe corso il rischio, politicamente insostenibile per l'imperatore e per lo stesso senato, di potere avere nei confronti di Gallo verdetti contrastanti, dal momento che una *quaestio* avrebbe potuto emanare una sentenza di condanna ed un'altra *quaestio* invece una sentenza di assoluzione: ipotesi, questa, che poteva facilmente prendere corpo ove si pensi che, in seguito ad una *lex Iulia* fatta da votare da Cesare nel 46 a.C., il diritto a sedere nelle giurie delle *quaestiones perpetuae* era stato riconosciuto ai soli senatori e cavalieri,¹¹⁹ *ordo*, quest'ultimo, al quale apparteneva anche Cornelio Gallo. Infine, il deferimento di Gallo ai giudici delle *quaestiones* da parte del senato risulterebbe politicamente

Liebs 1970, pp. 150-151; Buti 1984, pp. 123-125; Spagnuolo Vigorita 1990, pp. 119-120; Manfredini 1991, pp. 110-111; Fanizza 1994, pp. 309-312; Desanti 1995, pp. 204-205; Mancuso 1997, pp. 390-391; Fanizza 1999, pp. 72-77; Ermann 2001, pp. 373-374; Giodice Sabbatelli 2001, pp. 251-256; Giodice Sabbatelli 2002, pp. 627-632; Pérez López 2006-2007, pp. 86-87 nota 22, 113-115 e 120-121; Cossa 2008, pp. 247-249; Rocca 2009, pp. 365-368.

115 Bleicken 1962, p. 33; Volkmann 1969, p. 117. Più in generale, vedi De Marini Avonzo 1957, p. 19.

116 *Id solum Germanico super leges praestiterimus, quod in curia potius quam in foro, apud senatum quam apud iudices de morte eius anquiritur ...* Su questo testo vedi, per tutti, Vincenti 1992, p. 11 e nota 15 (ivi altra letteratura citata); Masiello 1995-1996, pp. 268-269 (ivi letteratura citata più risalente nella nota 13); De Castro-Camero 2000, pp. 176 e 203-204 e nota 618; Mercogliano 2009, pp. 63-65.

117 Così, giustamente, Santalucia 1998, p. 237, secondo cui il *princeps* era assolutamente «libero di far discutere una data causa dal senato piuttosto che dalle *quaestiones* o dal suo stesso tribunale».

118 De Marini Avonzo 1957, pp. 88-89; Santalucia 1998, p. 213; Santalucia 2013, p. 103.

119 Santalucia 1998, p. 164 e nota 196 (ivi fonti e letteratura citata); Santalucia 1999, pp. 264-265; Santalucia 2013, p. 87.

incomprensibile, giacché, così facendo, i *patres* avrebbero perso o, forse meglio, sprecato l'occasione «di dare al *princeps* una manifestazione di lealtà e di attaccamento e, nello stesso tempo, di sfogare il risentimento troppo a lungo covato contro il piccolo provinciale salito di colpo ai fastigi del potere e della fortuna». ¹²⁰

Confutate le diverse ricostruzioni dottrinarie del passo dioneo, credo che una spiegazione più soddisfacente di tale testo possa essere data laddove si individui nei δικαστήρια delle commissioni senatorie numericamente ristrette operanti in rappresentanza dell'intera assemblea dei *patres*.

Come ritengo di avere dimostrato in un lavoro apparso ormai più di vent'anni fa, ¹²¹ il funzionamento del senato per il tramite di commissioni, del quale non si hanno tracce nell'età arcaica, era frequente già nell'età repubblicana (controversie internazionali, federali ed amministrative, repressione delle *repetundae*, redazione dei *senatusconsulta*) e lo divenne ancora di più nell'età imperiale, nella quale, tra i più disparati ambiti di applicazione (appello civile-amministrativo, *lectio senatus*, interpretazione di leggi comiziali, finanza e tributi, ripristino degli archivi pubblici, restituzione del bottino di guerra, distribuzione di terre) di siffatto modo di procedere, vi fu anche la *cognitio* criminale di primo grado, della quale costituiscono precise attestazioni, per l'età tiberiana, Tac., *ann.*, 4, 22, 1-2 e, per il principato di Settimio Severo, Dio Cass., 76, 5, 1-2.

Di queste due testimonianze, particolarmente importante è la prima, del 24 d.C., nella quale si fa menzione del processo contro il pretore M. Plauzio Silvano, accusato di avere ucciso la moglie Apronia e condotto dal suocero dinanzi a Tiberio, che, dopo essersi personalmente reso conto della fondatezza dell'accusa, *refert ad senatum, datisque iudicibus*. Rigettata l'idea che l'espressione «*dati iudicibus*» significhi che il senato, dopo la *relatio* imperiale e senza entrare nel merito, decise di rimettere il processo alla *quaestio* competente ¹²² oppure al tribunale imperiale, ¹²³ una parte consistente della dottrina, ¹²⁴ sulla scia del Mommsen, ¹²⁵ ha annoverato tale caso tra quelli riguardanti la *cognitio* senatoria. E, in effetti, questa soluzione appare preferibile, giacché, con la frase «*refert ad senatum, datisque iudicibus*», sembra in realtà che ci si riferisca a dei giudici nominati dallo

120 Barra 1968, p. 53.

121 Arcaria 1991, pp. 269-318.

122 Vedi la letteratura citata dall'Arcaria 1991, p. 303 nota 24, cui *adde* De Castro-Camerro 2000, p. 186.

123 Vedi la letteratura citata dall'Arcaria 1991, p. 303 nota 25.

124 Citata dall'Arcaria 1991, p. 303 nota 26.

125 Mommsen 1887, p. 121 nota 5; Mommsen 1889, p. 255 nota 2.

stesso senato.¹²⁶ In tale *datio iudicum* si può allora vedere la creazione di una ristretta commissione di senatori, alla quale i *patres*, sentita l'accusa imperiale, avrebbero delegato l'indagine ed il giudizio.¹²⁷

Evidenti mi sembrano allora le analogie tra il caso di Cornelio Gallo e quello di Plauzio Silvano.

Infatti, in ambedue le vicende giudiziarie il tribunale senatorio fu chiamato a giudicare su impulso dell'imperatore (Tac., *ann.* 4, 22, 2: *refert ad senatum*; Amm., 17, 4, 5: *metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator*) e decise che l'imputato fosse giudicato da uno o più organi che traevano dalla stessa assemblea la loro legittimazione (Tac., *ann.*, 4, 22, 2: *datisque iudicibus*; Dio Cass., 53, 23, 7: ἡ γερούσια ἅπασα ἀλῶνάι τε αὐτὸν ἐν τοῖς δικαστηρίοις ... ἐψηφίσαστο) e, quindi, che operavano in luogo dell'intero senato. Ciò che mi sembra potersi dire anche alla luce di un preciso dettaglio del racconto di Dione, il quale, puntualizzando che a determinarsi in tal senso era stata ἡ γερούσια ἅπασα, cioè non genericamente il senato, bensì «tutto il senato»,¹²⁸ autorizza l'interprete a ritenere che lo storico greco, proprio laddove imputava politicamente la tragica fine di Cornelio Gallo a tutti i senatori, avesse ben presente che siffatte commissioni senatorie – le quali non avevano quindi nulla a che vedere con quelle recuperatorie ipotizzate dal Volkmann sulla scorta del *senatusconsultum Calvisianum* – fossero sì numericamente ristrette e, tuttavia, giudicassero, appunto in virtù di un mandato pieno dell'assemblea, in piena autonomia e, al tempo stesso, in rappresentanza dell'intero consesso dei *patres*, nel cui nome e conto pronunciavano quindi sentenze di condanna o di assoluzione.

Ciò non comportava però che, come si è or ora rilevato a proposito delle *quaestiones perpetuae*, anche per le commissioni senatorie fosse concreto il rischio di potere avere nei confronti di Gallo verdetti contrastanti. Infatti, benché in astratto tale evenienza fosse sempre possibile, è da escludere, a mio avviso, il suo effettivo verificarsi, giacché il funzionamento del senato per mezzo di suoi organismi ristretti consentiva all'intera assemblea di mantenere al suo interno il meccanismo decisionale e, insieme, di controllare strettamente i membri facenti parte delle commissioni,¹²⁹ alcuni dei cui

126 Assai significativa, in tal senso, mi sembra la circostanza che i membri della commissione senatoria prevista dal più volte ricordato *senatusconsultum Calvisianum* vengano spesso qualificati nelle fonti, al pari di quelli di cui al passo di Tacito, come «*iudices*»: Svet., *Dom.*, 8, 2; Plin., *epist.*, 2, 11, 2 e 5; 4, 9, 16 e 19; 6, 29, 10.

127 Così anche Mommsen 1887, p. 121 nota 5; Mommsen 1889, p. 255 nota 2 e, più recentemente, De Marini Avonzo 1957, p. 67.

128 Stante l'inequivocabile espressione dionea, debitamente sottolineata dallo Stuart Jones 1963, p. 12, assolutamente ingiustificato è il dubbio in ordine all'unanimità della decisione senatoria avanzato dal Manzoni 1995, p. 52.

129 Aderisce a tale ricostruzione il Balbo 2011, p. 332, secondo cui il funzionamento del

componenti, a differenza di ciò che accadeva per le *quaestiones perpetuae*, potevano benissimo essere deputati dal *plenum* dell'assemblea a sedere in più commissioni, garantendone così l'uniformità dei giudizi.

E, del resto, nel caso di Cornelio Gallo, pienamente comprensibili sono i motivi del funzionamento del tribunale senatorio per mezzo di commissioni numericamente ristrette.¹³⁰ Infatti, tale meccanismo, se in generale era necessario al fine di garantire efficienza ed operatività ad un organo collegiale composto da un elevato numero di membri quale era il senato tra la fine della Repubblica e gli inizi del Principato ed indispensabile per garantire continuità e rapidità nella fase di formazione ed esecuzione delle deliberazioni assembleari, lo era ancor di più in relazione a quel particolare tipo di attività costituito dall'esercizio della *cognitio* criminale e, all'interno di questa, per quei casi estremamente complessi, quale era certamente appunto quello di Gallo. Basti pensare all'enorme mole della fase istruttoria necessaria all'accertamento di ciascuno dei cinque diversi reati contestatigli, e cioè, in riferimento al *crimen peculatus* e *repetundarum*, all'escussione di quel notevolissimo numero di testimoni rappresentato dalle popolazioni egiziane che avevano subito da Gallo ruberie e malversazioni; in relazione al *crimen maiestatis*, alla raccolta ed all'esame di tutte le numerosissime iscrizioni celebrative delle proprie imprese disseminate da Gallo praticamente in tutto l'Egitto;¹³¹ in ordine al *crimen iniuriae* e per-

tribunale senatorio per mezzo di singole commissioni avrebbe costituito «un sistema procedurale che potrebbe anche essere spiegato in senso politico, pensando all'opportunità di investire del problema un numero limitato di senatori, un gruppo indubbiamente meno esteso e, quindi, probabilmente meno difficile da controllare dell'assemblea pur depauperata dalle guerre civili».

130 Nel medesimo senso, ma senza motivazione, vedi anche Rohr Vio 2009, p. 65, secondo cui la sentenza di condanna di Gallo sarebbe stata pronunciata da una commissione senatoria.

131 In proposito, vale la pena di ricordare un assai stringato e sintetico frammento di Marcello, che riferisce una decisione senatoria in materia di prove, più precisamente circa la minore autorevolezza della testimonianza rispetto al *census* e, per quel che qui più ci interessa, ai *monumenta publica*: D., 22, 3, 10 (Marcell., 3, *dig.*): *Census et monumenta publica potiora esse senatus censuit*. Come altrove (Arcaria 1992, pp. 206-209) ho già avuto modo di specificare, risulta evidente che, se con il termine «*census*» il giurista si riferiva alle *tabulae censuales*, cioè a quei documenti nei quali erano contenute *professiones* di privati e, ancora, accertamenti dell'autorità relativi all'età dei cittadini od alla misura dei tributi od al servizio militare, con l'espressione «*monumenta publica*» egli faceva riferimento in maniera latissima a tutto ciò che fosse scritto nei documenti (*tabellae, indices, diplomata, calendaria, commentaria*, registri pubblici) e nei monumenti pubblici (sepolcri, incisioni su bronzo, statue, altari). Il senato aveva inteso così privilegiare, dotandole di maggiore forza probatoria, le prove 'documentali' rispetto a quelle 'orali', le quali ultime presentano sicuramente un minor grado di attendibilità rispetto alle prime. Anche se va detto che, per quanto la decisione senatoria stabilisse, in definitiva, una vera e propria gerarchia dei mezzi di prova, il giudice, sia quello formulare che quello della *cognitio*, non vedeva intaccato nella sostanza il principio al quale l'ordinamento giuridico romano si ispirava in tema di prove, cioè quello del libero convincimento, che - come ho avuto modo di puntualizzare (Arcaria 2007, pp. 41-42) - rese per tutta l'epoca classica inoperanti i tentativi di una sua

duellionis, all'acquisizione di tutte le informazioni e gli elementi conoscitivi indispensabili al fine di avere un quadro il più completo possibile circa i comportamenti criminosi tenuti da Gallo nei confronti di Augusto: attività, tutte queste, il cui svolgimento da parte del *plenum* dell'assemblea è, se non impossibile, certamente assai difficile da immaginare.

In conclusione, la vicenda giudiziaria di Cornelio Gallo e, in maniera ancor più decisiva stante il suo dispiegarsi quasi a ridosso del caso di Pisone, quella di Plauzio Silvano legittimano allora l'interprete a ritenere che quanto sicuramente accaduto nel giudizio contro i complici di Pisone, cioè l'adozione da parte del senato di un provvedimento con il quale si invitava la *quaestio maiestatis* a pronunciare una formale sentenza di condanna che si attendesse però obbligatoriamente al *consultum* senatorio, non fosse affatto, come si ritiene in dottrina,¹³² la procedura che veniva ad essere adottata di consueto nella *cognitio senatus* avente ad oggetto la repressione del *crimen maiestatis*, ben potendo il tribunale senatorio decidere discrezionalmente, quindi caso per caso e per motivi spesso unicamente politici (tra quali un peso certo non irrilevante era costituito dalla circostanza che l'imputato fosse un senatore od un cavaliere), di emanare esso stesso (ed eventualmente anche per il tramite di sue commissioni ristrette) la sentenza di condanna (come nel caso di Cornelio Gallo e Plauzio Silvano ed anche nei confronti del solo Pisone) oppure di investire di tale compito la *quaestio maiestatis* (come nel caso dei complici di Pisone).

8 La condanna e le pene: la *damnatio memoriae*

Riaffermata così la piena concordanza delle testimonianze di Dione, Svetonio ed Ammiano nell'informarci che Cornelio Gallo venne giudicato e ritenuto colpevole dal senato, in ordine al quale il primo di tali autori si premura tuttavia di specificare che ciò era avvenuto non ad opera dell'intera assemblea, bensì di sue commissioni numericamente ristrette, l'indagine sul processo di Gallo - la cui durata purtroppo non è in alcun modo precisabile, anche se può dirsi, a mio avviso, che, stante la ricordata complessità della fase istruttoria, tale processo non dovette certo esaurirsi, come

limitazione ad opera di interventi autoritativi imperiali o, come nel nostro caso, senatori.

132 Così, da ultimo, Camodeca 2009, pp. 389-390, il quale, in seguito all'esame di un nuovo *chirographum* appartenente all'archivio di *L. Cominius Primus* e recante nelle ll. 6-7 della sua seconda *tabula* la frase «*Cn. Senti damnati ex S(enatus) C(onsulto)*», facente riferimento alla condanna senatoria per *maiestas* del senatore *Cn. Senti Saturninus* nel 66 d.C., ritiene però che sia lecito dubitare che la procedura senatoria pisoniana, connotata peculiarmente dall'emanazione della sentenza di condanna da parte della *quaestio de maiestate* sulla base di un *senatusconsultum*, fosse ancora in vigore alla fine del principato di Nerone.

quello di Pisone,¹³³ nel giro di una quindicina di giorni – può procedere con l'esame della seconda parte di Dio Cass., 53, 23, 7, in cui si fa menzione delle pene inflitte al prefetto d'Egitto.

Lo storico greco ricorda infatti che il senato condannò Cornelio Gallo all'esilio ed alla confisca dei beni (καὶ ἡ γερουσία ... καὶ φυγεῖν τῆς οὐσίας στερηθέντα), in ordine ai quali si stabilì la devoluzione in favore di Augusto (καὶ ταύτην τε τῷ Αὐγούστῳ δοθῆναι), ordinando altresì che i senatori stessi offrissero sacrifici espiatori (καὶ ἑαυτοὺς βουθυτῆσαι ἐψηφίσατο).

A fronte dell'estrema chiarezza del racconto dioneo in ordine alla comminazione dell'esilio e della confisca dei beni, con conseguente passaggio di questi ultimi in proprietà dell'imperatore, statuizioni, tutte queste, oggetto dell'attenzione della dottrina che ha avuto modo di occuparsi delle singole decisioni adottate dal senato nei confronti di Gallo,¹³⁴ due, e non di poco conto, sono tuttavia i problemi posti, direttamente od indirettamente, dal passo di Dione.

133 Caballos, Eck, Fernández 1996, p. 147 e nota 27.

134 In argomento, bisogna preliminarmente ricordare, con la De Marini Avonzo 1957, pp. 137-138, 140-141 e 144-145, che, sotto il profilo del contenuto della decisione, la sentenza senatoria si differenziava nettamente da quella pronunciata dalle *quaestiones perpetuae*. Infatti, mentre le pronunce dei tribunali ordinari recavano esclusivamente la dichiarazione di colpevolezza od innocenza dell'accusato, discendendo la pena automaticamente dalla legge che aveva previsto il *crimen*, le sentenze senatorie stabilivano invece liberamente la natura del fatto criminoso e le pene da applicare nel caso concreto, prevedendo, insieme al giudizio, anche altre disposizioni per il futuro ed elementi accessori della condanna, quali i provvedimenti nei confronti dei familiari del condannato e premi per gli accusatori, ovvero, in caso di assoluzione dell'imputato, eventuali pene per l'accusatore stesso. La determinazione della pena, nei giudizi di condanna pronunciati dal senato, era quindi discrezionale, sicché, quantunque non si possa dubitare che il tribunale senatorio osservasse normalmente il diritto criminale posto dalla legislazione comiziale, la possibilità di discostarsene discrezionalmente stabilendo pene straordinarie si introdusse ben presto nella prassi giudiziaria dell'assemblea. Sull'esilio e la confisca dei beni di Gallo vedi Boucher 1966, p. 55; Alpers 1995, pp. 69 nota 227, 75 nota 239, 105 e nota 318, 197 e nota 648 e 241 nota 818; Manzoni 1995, p. 52, secondo il quale il senato avrebbe decretato anche l'arresto di Gallo. Sulla devoluzione ad Augusto del patrimonio confiscato a Gallo vedi Kelly 1957, p. 11, che spiega la decisione senatoria alla luce del rapporto personale intercorrente tra l'imperatore e Gallo; Brunt 1966, p. 81 (= Brunt 1990b, p. 145), che vede in essa un primo stadio del processo di passaggio dei *bona damnatorum* dall'erario al fisco; Volkmann 1969, p. 119, secondo cui il patrimonio di Gallo sarebbe stato riconsegnato ad Augusto in quanto frutto, in larga parte, della liberalità dell'imperatore; Kunkel 1969, p. 20 e Bauman 1980, p. 149, che la ricollegano alle malversazioni compiute da Gallo nella provincia imperiale d'Egitto; Caballos, Eck, Fernández 1996, p. 185, secondo cui « si se hubiese tratado de una fortuna heredada por *Gallus* el acuerdo habría sorprendido, puesto que sería poco verosímil que Augusto hubiese aceptado personalmente la fortuna privada de su antiguo amigo, pero ganaría en coherencia intensa si en realidad las propiedades de *Gallus* se hubieran compuesto sobre todo de regalos de Augusto. Con toda seguridad el ayudante militar de Octaviano había recibido en prueba de agradecimiento grandes propiedades, quizás precisamente en Egipto»; Rohr Vio 2000, p. 167, secondo cui la confisca dei beni di Gallo e la loro riconsegna ad Augusto sembrano finalizzati a sottolineare la derivazione dell'intera fortuna di Gallo dal favore dell'imperatore e, in questo senso, si conciliano alla perfezione con l'insistenza della tradizione letteraria filottaviana nell'evidenziare l'ingratitude di Gallo verso Augusto, artefice della sua fortuna; Maiuro 2012, p. 84, secondo cui il primo caso noto di patrimonio di un *privatus* condannato alla pena capitale ed assegnato ad Augusto sarebbe appunto quello di Gallo.

Il primo di essi si riassume nella possibilità che a Gallo fosse stata espressamente comminata dall'assemblea dei *patres* anche la *damnatio memoriae*.¹³⁵

Per quanto questa sanzione¹³⁶ non venga affatto menzionata da Dione (e neppure da Svetonio ed Ammiano) tra le pene irrogate dal tribunale senatorio,¹³⁷ diversi e tutti concordanti sembrano essere però gli indizi in favore di tale ipotesi.¹³⁸

In tal senso depongono, innanzitutto, le affermazioni di Svetonio nel già ricordato passo relativo all'amicizia tra Cornelio Gallo e Cecilio Epirota (*gramm.*, 16, 2: *post deinde damnationem mortemque Galli scholam aperuit*),¹³⁹ in cui, con l'espressione «*damnatio Galli*», sembra in effetti farsi riferimento non tanto alla condanna da parte del senato, ciò che è escluso a mio avviso dalla circostanza che dell'assemblea dei *patres* non si faccia alcuna menzione nel testo, quanto piuttosto alla previsione di provvedimenti tesi a colpire la memoria del prefetto d'Egitto.¹⁴⁰ Poi, il fatto

135 Sulla quale vedi una serie di importanti contributi, apparsi nei «Cahiers du Centre Gustave-Glotz», 14, 2003, che ne mettono in luce la valenza giuridica tanto nel diritto romano quanto nel diritto greco: Martin 2003, pp. 227-229; Benoist 2003, pp. 231-240; Culasso Gastaldi 2003, pp. 241-262; Hoët-van Cauwenbergh 2003, pp. 263-280; Bats 2003, pp. 281-298; Delmaire 2003, pp. 299-310. Sulla *damnatio memoriae* in età imperiale vedi Vittinghoff 1936, *passim*; Flower 1998, pp. 155-187; Varner 2004, *passim*; Frascchetti 2005a, pp. 13-26; Krüpe 2011, *passim*.

136 In ordine alla quale la Rohr Vio 2000, pp. 354-355, sottolinea come la scelta di produrla o, al contrario, di non adottarla costituì uno degli strumenti dei quali Augusto si servì per combattere l'opposizione e mascherare gli aspetti più esecrabili della sua politica, ciò che appunto si sarebbe verificato nel caso di Gallo, contribuendo così ad affermare la pericolosità del suo tradimento e ad accreditare l'interpretazione, strumentale e fittizia, dei suoi atti come eversivi.

137 Così, giustamente, anche Gagliardi 2009, p. 62.

138 Pienamente accolta dalla Rohr Vio 2011, p. 50 e, al contrario, decisamente avversata - sulla scia dei non pochi dubbi già sollevati dall'Eisenhut 1989, pp. 117-124 - dalla Gagliardi 2011, p. 373, sulla base di tale argomentazione: «Se - come pare - Augusto, indicato dall'opinione pubblica tra i responsabili morali della fine di Gallo, fu molto cauto ed elaborò un'abile strategia per sminuire il suo ruolo nel processo e accentuare il suo dolore, appare incoerente che proprio lui desse corso ad un provvedimento grave come la *damnatio memoriae*, che implicherebbe, tra l'altro, il riconoscimento di una piena colpevolezza. In tal modo egli avrebbe contraddetto la sua versione, che per addossare la responsabilità al senato attribuiva all'imputato solo colpe lievi e non veri reati. Per aggirare l'ostacolo, si è ipotizzato che la *damnatio memoriae* partisse dal senato e che la disapprovazione di Augusto ne determinasse la revoca in tempi brevi: una simile ricostruzione, che giustificherebbe anche le menzioni di Gallo più vicine ai fatti, mi sembra creare tuttavia un'inutile complicazione, per sostenere quella che è dopotutto solo un'idea dei moderni, non avvalorata da testimonianze materiali né da fonti letterarie. Affermare la *damnatio* per poi negarla equivale infatti a riconoscere implicitamente la difficoltà di sostenere una simile ricostruzione».

139 Vedi *supra* par. 6.

140 Così anche Manzoni 1995, p. 54, secondo cui un altro indizio testuale sarebbe costituito dall'affermazione di Dio Cass., 53, 23, 6, secondo cui Gallo ἠτιμώθη ὑπὸ τοῦ Αὐγούστου. Questa frase è però interpretata dalla dottrina nel senso che a Gallo furono tolti gli onori

che la *scriptura prior* dell'obelisco egizio eretto da Gallo, che oggi orna al centro la piazza San Pietro a Roma, fu erasa e riscritta dalle maestranze egiziane allo scopo di sostituire completamente il testo precedente delle due iscrizioni dal carattere autoelogiativo¹⁴¹ e, ancora, nel medesimo senso, il dato offerto dalla rottura della stele trilingue di File e dal suo reimpiego nel tempio di Augusto ubicato nella medesima località.¹⁴² circostanze, entrambe, che inducono a ritenere di essere in presenza di una precisa volontà di oblio di un personaggio ormai divenuto scomodo.¹⁴³ Ancora, il silenzio

da Augusto (Castiglioni 1941, p. 270) o che questi lo avesse espulso dall'ordine equestre (Stein 1901, p. 1345; Cantarelli 1906, p. 57 e nota 4; Boucher 1966, p. 53). Cfr. Daly, Reiter 1979, p. 298. Comunque sia, a me sembra che nell'espressione *dionea* non possa vedersi un riferimento alla *damnatio memoriae* di Gallo per il semplice motivo che, trattandosi di una pena accessoria comminata dal tribunale senatorio, di essa Dione avrebbe dovuto fare menzione in 53, 23, 7, cioè là dove egli ricordava e commentava il processo e le diverse sanzioni irrogate dal senato nei confronti di Gallo.

141 Così anche Gagliardi 2009, pp. 61-62, che, però, successivamente (Gagliardi 2011, p. 371), ha mutato opinione sulla scorta della considerazione che la riscrittura dell'obelisco vaticano - sul quale vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 37-40 (ivi letteratura citata); Arcaria 2013, pp. 59-64 (ivi letteratura citata) - risalga, in realtà, a molti anni dopo, precisamente all'epoca di Caligola. Cfr., tuttavia, Costabile 2001, pp. 326 e 328 (= Costabile 2008, p. 515), secondo cui «l'obelisco vaticano ... dimostra che a Gallo fu comminata, almeno di fatto, una *damnatio memoriae*», anche se «non risulta comunque che un *senatusconsultum* abbia comminato formalmente la *damnatio memoriae*, e non saprei se, dato l'atteggiamento di Augusto, che esibì il suo dolore per la morte di Gallo, il senato abbia ritenuto opportuno sancirla».

142 Così anche Gagliardi 2009, pp. 61-62, che, però, come è avvenuto per l'obelisco vaticano (vedi nota precedente), ha espresso poi (Gagliardi 2011, pp. 371-372) un diverso avviso, immaginando che la rottura della stele potrebbe essere avvenuta quando, pochi anni dopo la spedizione di Gallo, gli Etiopi riconquistarono la regione, senza contare poi che, anche a non volere tenere conto della pur sempre possibile accidentalità di tale rottura, il nome di Gallo non appare cancellato dall'iscrizione, come sarebbe dovuto accadere in seguito ad un provvedimento di *damnatio memoriae*. Ma, già in precedenza, vedi Manganaro 1974, pp. 157-174, part. 163 nota 31, che nega decisamente l'ipotesi di una connessione tra la *damnatio memoriae* ed il riutilizzo della stele di File, rilevando come questa non presenti in corrispondenza del nome del suo promotore le opportune martellature ed immaginando invece che la stele possa essere stata abbattuta dagli Etiopi nel 26 a.C., allorché riconquistarono l'isola nilotica. Cfr., però, Flower 2006, p. 126, secondo cui il nome di Gallo non sarebbe stato cancellato dall'iscrizione di File dal momento che nel suo nuovo impiego - le fondamenta di un altare di fronte al tempio di Iside - l'intera stele non era più in posizione visibile. Espressa contrarietà all'idea del collegamento tra il riutilizzo della stele e la *damnatio memoriae* è stata poi ribadita, di recente, da Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, pp. 9, 18, 40, 44 e 176, autori di una completa edizione delle stele, che meritoriamente rinnovava l'interesse su una delle testimonianze più straordinarie dell'Egitto romano, consentendo di rispondere, talora in modo definitivo, ad alcune delle numerose ed importanti questioni fino ad oggi ancora irrisolte, sulle quali vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 40-54 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, pp. 64-91 (ivi altra letteratura citata). E, nel medesimo senso, vedi ancora Minas-Nerpel, Pfeiffer 2010, p. 294, secondo cui «the subsequent placement of his stela in the foundation of the temple of Augustus should not be misunderstood as *damnatio memoriae*, but a simple re-use of an out-dated monument no longer needed - a common practice in Egypt and attested by the gateway at Kalabsha for time of Octavian».

143 Hirschfeld 1896, p. 482; Skutsch 1901, p. 142; Boucher 1966, pp. 33-34, 56-57 e 64; Cre-

degli storici contemporanei o di poco successivi, come Tito Livio, Floro, Velleio Patercolo: rilievo, questo, di non poco momento, ove si pensi che Velleio narra i complotti di Lepido, Murena, Cepione ed Egnazio,¹⁴⁴ mentre le *Periochae* di Livio ricordano la condanna di Salvidieno Rufo.¹⁴⁵ Infine, la notizia di Servio¹⁴⁶ in ordine al finale del quarto libro delle Georgiche, secondo la quale, come già si è avuto modo di ricordare,¹⁴⁷ Virgilio, che vi aveva collocato le *laudes Galli*,¹⁴⁸ avrebbe sostituito quest'ultime, per ordine di Augusto, con l'epillio di Aristeo:¹⁴⁹ episodio, questo, che proverebbe come l'opera poetica di Gallo fosse scomparsa in seguito alla sua *damnatio memoriae*.¹⁵⁰

sci Marrone 1993, p. 143; Manzoni 1995, pp. 9, 54 e 65; Rohr Vio 2000, p. 354; Schork 2004, pp. 81-82.

144 Sulle congiure e sui progetti eversivi di Lepido (30 a.C.), Cepione e Murena (23 a.C.) ed Egnazio (19 a.C.) vedi, ampiamente e per tutti, Rohr Vio 2011, pp. 33-41, 57-69 e 71-76. In particolare, sulla cospirazione di Egnazio vedi Phillips 1997, pp. 103-112.

145 Boucher 1966, p. 57; Manzoni 1995, p. 54.

146 Serv., *ecl.*, 10, 1: *Gallus ... fuit autem amicus Vergilii adeo, ut quartus georgicorum a medio usque ad finem eius laudes teneret: quas postea iubente Augusto in Aristaei fabulam commutavit ...*; Serv., *georg.*, 4, 1: *... sane sciendum, ut supra diximus, ultimam partem huius libri esse mutatam: nam laudes Galli habuit locus ille, qui nunc Orphei continet fabulam, quae inserta est, postquam irato Augusto Gallus occisus est ...*

147 Vedi *supra* nota 12.

148 Amm., 17, 4, 5: *... Is est, si recte existimo, Gallus poeta, quem flens quodam modo in postrema Bucolicorum parte Vergilius carmine leni decantat.*

149 Sul quale vedi, per tutti, Jacobson 1984, pp. 271-300; Cadili 2001, pp. 93-105 e 163-189 (ampia letteratura citata nelle pp. 198-212); Gagliardi 2012b, pp. 284-309 (ivi altra letteratura citata).

150 Skutsch 1901, p. 142; Galletier 1926, p. 17; Boucher 1966, pp. 64-65; Manzoni 1995, pp. 54, 62 e 65; Rohr Vio 2000, p. 354. *Contra*, decisamente, Gagliardi 2009, pp. 61-63 e nota 111 (ivi altra letteratura citata); Gagliardi 2011, pp. 372-374, secondo cui in senso contrario alla *damnatio memoriae*, almeno riguardo alla sua attività di poeta, militerebbero la persistenza degli elogi di Gallo non solo nelle ecloghe virgiliane (solitamente spiegata con la popolarità dei componimenti, che avrebbe sconsigliato di ritoccare i testi, sicché l'eliminazione delle *laudes Galli* potrebbe benissimo essere stata una scelta dello stesso Virgilio, magari dietro pressioni di Augusto, ma non in seguito ad un provvedimento formale, del quale peraltro Servio non fa cenno), ma anche, a qualche anno di distanza, in Properzio e, addirittura, assai più tardi, nell'Ovidio dei *Tristia*, quanto mai interessato alla benevolenza di Augusto ed attento a non irritarlo, nonché l'ampia circolazione delle sue opere attestata dal papiro di Qasr Ibrîm [sul quale vedi, ampiamente, Arcaria 2009, pp. 54-59 (ivi ampia letteratura citata); Arcaria 2013, pp. 91-97 (ivi altra letteratura citata), cui *adde*, più recentemente, Gagliardi 2013c, pp. 156-163 (ivi altra letteratura citata)]. Tali obiezioni non sembrano però insuperabili, giacché, come è stato osservato dal Manzoni 1995, pp. 54-55, la celebrazione di Gallo da parte dei poeti elegiaci, Properzio subito e più tardi Ovidio, a pochissimi anni di distanza dalla morte del prefetto d'Egitto, che indubbiamente non depone in favore della sua *damnatio memoriae*, potrebbe essere spiegata con la circostanza che tale sanzione fosse stata rapidamente revocata. Ciò che mi sembra, in verità, assai plausibile alla luce dell'atteggiamento tenuto da Augusto dopo la morte di Gallo ben scolpito nel già

In aggiunta, ed a riprova di tali circostanze, vanno poi tenute in debito conto le notizie, che ricaviamo dal *SC. de Cn. Pisone patre*, in ordine alle modalità di comminazione e, soprattutto, ai contenuti della pena della *damnatio memoriae* irrogata dal senato. Come leggiamo nelle ll. 73 ss. di tale senatoconsulto, tra i provvedimenti nei quali si estrinsecava la *damnatio memoriae* di Pisone, vi erano, oltre la proibizione del lutto per la sua morte (ll. 73-75) ed il cambio del suo *praenomen* (ll. 97-102), il ritiro di tutte le sue *statuae et imagines* (ll. 75-82), l'eliminazione del suo nome dalla statua dedicata a Germanico dai *sodales Augustales* (ll. 82-84), la demolizione di una costruzione da lui edificata *supra portam Fontinalem* (ll. 105-108) e la *publicatio* di tutti i suoi beni (ll. 84-90).¹⁵¹ Misure, le ultime quattro, che, come è facile vedere, furono adottate anche nei confronti di quegli innumerevoli *monumenta*, di cui si fa precisa menzione nel già richiamato Dio Cass., 53, 23, 5 (καὶ γὰρ καὶ εἰκόνας ἑαυτοῦ ἐν ὄλῃ ὡς εἰπεῖν τῇ Αἰγύπτῳ ἔστησε, καὶ τὰ ἔργα ὅσα ἐπεποιήκει ἐς τὰς πυραμίδας ἐσέγραψε),¹⁵² eretti da Cornelio Gallo in tutto l'Egitto (obelisco vaticano e stele di File) e del suo patrimonio (confisca e devoluzione ad Augusto).

9 I *senatusconsulta*

Il secondo problema consiste nel chiedersi se le diverse decisioni ricordate da Dione, e cioè la condanna di Gallo, le pene inflittele (esilio e confisca dei beni) e l'imposizione ai senatori di offerte sacrificali,¹⁵³ fossero state adottate

esaminato (paragrafo quinto) Svet., *Aug.*, 66, 2: ... *laudavit quidem pietatem tantopere pro se indignantium, ceterum et inlacrimavit et vicem suam conquestus est, «quod sibi soli non liceret amicis, quatenus vellet, irasci»*. Cfr. Bauman 1974, p. 112 e nota 18. Secondo il Pecere 2010, p. 72, i versi di Gallo restituiti dai frammenti del rotolo papiraceo di Qasr Ibrim dimostrebbero la loro sopravvivenza alla *damnatio memoriae* del loro autore. Cfr., però, Cramer 1945, p. 165 nota 32 e, più recentemente, Koster 1990, pp. 103-123.

151 Su tutte queste disposizioni vedi, ampiamente, Caballos, Eck, Fernández 1996, pp. 179-188; De Castro-Camero 2000, pp. 85-87, 95-100 e 129-137; Mackay 2003, pp. 315, 348 e 355; González 2002, pp. 239-242, 253-262, 296-297 e 389-391; Lamberti 2006, pp. 141-143; Mercogliano 2009, pp. 77-82; Buongiorno 2013, pp. 252-253.

152 Vedi *supra* par. 5.

153 La celebrazione di sacrifici espiatori per il pericolo scampato, che è riconducibile alla pratica della *supplicatio gratulatoria*, aveva trovato un precedente nel caso di Salvidieno Rufo (40 a.C.), e di essa vi è traccia, successivamente al caso di Gallo, nella vicenda giudiziaria di Fannio Cepione e Varrone Murena (23-22 a.C.). Secondo la Rohr Vio 2000, p. 167, il voto del senato affinché si celebrassero tali sacrifici sarebbe stato, come nel caso di Rufo, sproporzionato all'effettiva minaccia rappresentata dal reo, ormai destituito di ogni potere, configurandosi allora, da un lato, come strumento di enfattizzazione del caso e, dall'altro, come strategia volta ad associare ad Augusto lo Stato nelle prevedibili nefaste conseguenze dell'azione di Gallo. Secondo la Gagliardi 2011, p. 358 nota 53, i sacrifici di ringraziamento avrebbero costituito «una *supplicatio gratulatoria* che, alludendo ad un grave

dal senato con un unico provvedimento o con più provvedimenti distinti.

In dottrina¹⁵⁴ si ritiene, in generale, che, nei processi senatori nei quali veniva esaminato il concorso di reati, come appunto nel caso di Gallo, il giudizio in ordine ai diversi capi di accusa fosse emesso dal senato con un unico senatoconsulto, che, insieme alla sentenza vera e propria, recava anche le pene da applicare nel caso concreto, gli elementi accessori della condanna (ad es., provvedimenti nei confronti dei familiari del condannato) ed altre disposizioni (ad es., concessione di premi per gli accusatori e deliberazione di feste di ringraziamento e di doni agli dèi).

A mio avviso, tale ricostruzione non è però accoglibile o, comunque, non lo è nel caso di Gallo, giacché, a fronte del silenzio sul punto di Dione ed Ammiano, Svetonio, in un passo già in precedenza esaminato,¹⁵⁵ sembra testimoniare esattamente il contrario laddove afferma esplicitamente che Gallo era stato indotto al suicidio dalle denunce degli accusatori e dai *senatus consulta* (*Aug.*, 66, 2: *Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso*): espressione, quest'ultima, che, proprio in quanto al plurale, induce a ritenere che Svetonio avesse ben presente che le diverse decisioni adottate dal senato nei confronti di Gallo fossero contenute non in un unico *senatusconsultum*, bensì, come appunto lo storico ha cura di specificare, in più *senatus consulta*.¹⁵⁶

Certo, non può affatto escludersi che, attestata dal caso di Gallo agli esordi del Principato, la prassi del tribunale senatorio di adottare le proprie decisioni con più senatoconsulti possa essere mutata nel corso degli anni. E, però, rimane comunque il fatto che ancora in età tiberiana questa fosse la modalità con la quale si dava rilievo giuridico formale ai diversi contenuti dell'atto conclusivo della *cognitio* criminale senatoria. Infatti, come apprendiamo, anche in questo caso, dal *SC. de Cn. Pisone patre*, le diverse decisioni prese dal tribunale senatorio, come le almeno cinque¹⁵⁷ che rinveniamo nel processo contro Pisone (sentenza di condanna di Pisone, restituzione ai suoi figli dei beni confiscatigli, sentenza assolutoria di Plancina, sentenza di condanna di Visellio Caro e Sempronio Basso, *gratiarum actio* di Tiberio e dei membri della *domus Augusta*, dell'*ordo eque-*

pericolo scampato, trova più senso in relazione ad un'accusa di congiura che di *peculatus* o *repetundae*». In generale, sulla *supplicatio gratulatoria* vedi, per tutti, Halkin 1953, *passim* e Freyburger 1978, pp. 1418-1439 (ampia letteratura citata a p. 1439), che, però, ricorda il caso di Fannio Cepione (pp. 1423-1424), ma non menziona affatto quello di Gallo.

154 De Marini Avonzo 1957, pp. 89, 136-138 e 144-146.

155 Paragrafo quinto.

156 Così, ma senza motivazione, anche Boucher 1966, p. 55. Cfr. Bauman 1974, p. 112 e nota 19 e Daly, Reiter 1979, pp. 303-304.

157 Caballos, Eck, Fernández 1996, p. 212.

ster, della *plebs* e dei *militēs*),¹⁵⁸ venivano adottate con altrettanti distinti senatoconsulti, che, proprio al fine di consentire a chiunque di riconoscere con esattezza le singole parti costitutive del giudizio senatorio, non confluivano in un unico testo, ma, come tali, venivano pubblicati e conservati nell'archivio senatorio.¹⁵⁹ Anche se poteva accadere, come appunto nel caso del *SC. de Cn. Pisone patre*, che, solamente al fine di darne diffusione nelle province¹⁶⁰ e conoscenza all'esercito, l'imperatore ed il senato ritenessero conveniente pubblicare non i singoli senatoconsulti costitutivi del giudizio senatorio, bensì una loro chiara e riconoscibile sintesi, ricompresa in un unico *senatusconsultum*.¹⁶¹

10 La morte del reo

Il racconto di Dio Cass., 53, 23, 7 si conclude con la menzione della tragica fine di Cornelio Gallo, che, disperato (καὶ ὁ μὲν περιλαλήσας) per la condanna

158 Caballos, Eck, Fernández 1996, pp. 150, 177-179 e 198-208.

159 Caballos, Eck, Fernández 1996, pp. 210-211: «Junto a la *oratio* debieron publicarse en Roma varios *senatus consulta* ... Resulta totalmente inverosímil pensar que se hubiera decidido sobre las diferentes partes de la sentencia condenatoria, sobre la *impunitas* de *Marcus*, y sobre la devolución de los bienes a los hijos, en un único procedimiento de votación ... Esto es, se formularían de hecho varias decisiones en el Senado, correspondientes al menos a las cuestiones que habían sido expresadas por Tiberio. No debe excluirse que, incluso dentro de estas cuestiones, se hubiese decidido separadamente sobre los diversos temas que éstas pudieran contener: tal vez en primer lugar sobre la general constatación del criminal comportamiento de *Cn. Piso pater* ... y a continuación sobre las medidas de condena particulares contra él. Estas decisiones senatoriales particulares se diferenciarían una de otras también formalmente, porque la fórmula habitual de introducción *d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)*, así como la fórmula de conclusión *consuerunt*, correspondientemente habrían formado parte de los s.c. particulares ... Por lo tanto, si en un conjunto de temas análogos había que decidir sobre cuestiones particulares, el Senado formularía decisiones separadas, que, como tales, serían incluidas en el archivo senatorial. Normalmente no se realizaba un compendio, que supusiera la redacción de todos los *senatus consulta* particulares en forma de un único texto, de manera que no permitiese así reconocer las decisiones particulares, ni siquiera por medio de sus elementos externos».

160 Eck 1993, pp. 189-208; Eck 1996, pp. 334-351; González 2002, p. 282.

161 Caballos, Eck, Fernández 1996, p. 211: «Sin embargo no es esto lo que sucedió en el caso de s.c. *de Cn. Pisone patre* que se nos ha conservado por escrito. Evidentemente, para la publicación tanto en las provincias como para el ejército, no les pareció conveniente al Senado y a Tiberio presentar una larga serie de *senatus consulta* con todas sus fórmulas de introducción y conclusión; sino que, por el contrario, les pareció mucho más idóneo presentar una clara y reconocible síntesis, un texto legible, que expresara claramente la unidad de la materia tratada. Por ello se confeccionó formalmente un único *senatus consultum*, que respondía a la par a varias de las preguntas dirigidas al Senado, lo que sin embargo no había sucedido en la realidad»; De Castro-Camero 2000, p. 200: «el texto que nos ha llegado fue el resultado de la fusión en un único documento de los diferentes *senatus consulta* que, a lo largo del proceso de Pisón, se fueron emitiendo, como consecuencia de la *relatio* de Tiberio».

riportata e le pene inflittegli (ἐπὶ τούτοις), si suicidò (ἑαυτὸν προκατεχρήσατο).

La laconicità della notizia dionea e, invero, di tutte le altre testimonianze che noi possediamo in ordine al suicidio di Gallo,¹⁶² del quale sappiamo solo che avvenne mediante spada (Amm., 17, 4, 5: *Cornelius Gallus ... stricto incubuit ferro*),¹⁶³ ha determinato l'insorgere di ulteriori dispute dottrinarie.

Fatta esclusione di chi ha ritenuto, in maniera palesemente erronea stante l'evidenza del racconto dioneo, che il processo senatorio attivato dalle denunce degli accusatori «non dovette probabilmente aver luogo per il suicidio dell'accusato»,¹⁶⁴ la dottrina appare divisa, giacché alcuni ritengono che il suicidio fosse avvenuto prima della conclusione del processo, altri, invece, che Gallo si fosse suicidato dopo la condanna.

Il più convinto sostenitore della prima ipotesi, accolta anche dal Bauman¹⁶⁵ e, più recentemente, dal Manfredini,¹⁶⁶ è stato il Kunkel,¹⁶⁷ il quale ha addotto in favore della sua ricostruzione tre argomentazioni: innanzitutto, la circostanza che Ammiano non dica affatto che Gallo fosse stato condannato dal senato, bensì che egli, semplicemente accusato, si fosse tolto la vita per timore dello sdegno del senato (17, 4, 5: *Cornelius Gallus ... cum furtorum arcesseretur et populatae provinciae, metu nobilitatis acriter indignatae, cui negotium spectandum dederat imperator, stricto incubuit ferro*); poi, l'affermazione di Svetonio, secondo cui Gallo fu costretto al suicidio dalle denunce degli accusatori, prima ancora che dai senatocon-

162 Amm., 17, 4, 5; Svet., *Aug.*, 66, 2; Dio Cass., 53, 23, 7-53, 24, 1; Hieronym., *chr. ad Ol.*, 188, 2 (1990) = Eus., *arm.*, 210; Prop., 2, 34, 91-92; Ov., *am.*, 3, 9, 63-64.

163 A proposito dei diversi modi di darsi la morte, il Wacke 1983, pp. 690-691, puntualizza che, mentre il suicidio mediante impiccagione era considerato presso i Romani ed i Greci come una morte particolarmente ignobile ed infamante, la morte per spada appariva come dignitosa, nobile e pura. Sulla morte nobile di spada, considerata *Romana mors* per eccellenza, vedi anche Van Hoof 1990, pp. 47-54, part. 50-51, secondo cui il suicidio sarebbe stato quasi d'obbligo, in età classica, per soldati e uomini politici che avessero perduto la dignità.

164 De Marini Avonzo 1957, p. 22. Così, più recentemente, anche Stuart Jones 1963, pp. 12-13, secondo cui non può ritenersi che, nel 27 a.C., il senato funzionasse come suprema corte di giustizia.

165 Bauman 1980, p. 149.

166 Manfredini 2008, p. 207. Secondo tale autore (pp. 206-213), il suicidio di Gallo sarebbe infatti uno dei tanti dell'età repubblicana nei quali l'uccidersi era un atto compiuto per prevenire una sentenza di condanna e non per addolcire l'esecuzione di una sentenza già emanata e, per di più, non necessitante di alcun 'permesso' da parte dell'organo giudicante, ciò che sarebbe confermato dall'assenza, nelle testimonianze che recano notizia di questi suicidi preventivi, di espressioni come 'libero arbitrio della morte' e, men che meno, 'libera facoltà di morte'. Nel Principato, invece, l'imperatore avrebbe preteso l'esclusiva di concedere benignamente la 'libera facoltà di morte' (comunicata da un *quaestor*), concepita ora come addolcimento ed attenuazione di una condanna capitale, anche se persistono molte zone d'ombra dovute al fatto che «probabilmente le forme giuridiche erano incerte e fluttuavano alquanto» (p. 212).

167 Kunkel 1969, p. 16.

sulti (*Aug.*, 66, 2: *Gallo quoque et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis ad necem compulso*); infine, il rilievo terminologico secondo cui l'espressione «ἐαυτὸν προκατεχρήσατο» andrebbe tradotta nel senso che Gallo «si era suicidato prima».

In favore della seconda ipotesi si sono invece pronunciati, ma senza particolare motivazione, il Boucher,¹⁶⁸ il Gris ¹⁶⁹ e, recentemente, la Rohr Vio¹⁷⁰ e la Gagliardi.¹⁷¹

A me sembra che, delle due opinioni, la prima non possa essere accolta e la seconda debba essere meglio specificata.

Tutte e tre le argomentazioni sulle quali si fonda la tesi che Gallo si fosse suicidato prima della conclusione del processo non appaiono infatti particolarmente probanti. Il fatto che Ammiano affermi che Gallo, in seguito alle accuse mossegli, si fosse tolto la vita per timore del profondo sdegno del senato¹⁷² non esclude affatto che la condanna senatoria potesse essere stata pronunciata prima del suicidio, giacch  Ammiano potrebbe benissimo averla sottintesa, cio  data come avvenuta in quanto momento finale del processo che Augusto aveva affidato appunto al tribunale senatorio. L'affermazione di Svetonio, secondo cui Gallo fu costretto al suicidio *et accusatorum denuntiationibus et senatus consultis*, non sembra in alcun modo mettere in maggior rilievo le denunce degli accusatori rispetto ai senatoconsulti, giacch  le prime ed i secondi sono posti da Svetonio, grazie alla particella *et* che precede immediatamente entrambi, sullo stesso piano, in maniera tale cio  da configurarli come concause del suicidio di Gallo, il quale, come tali, dovette dunque avvertirli. La traduzione della frase ἐαυτὸν προκατεχρήσατο nel senso che Gallo «si fosse suicidato prima» – che appare pienamente condivisibile e giustificata dall'indubbio rilievo che il verbo προκατεχρήσατο   composto da πρ , che tra i suoi vari significati ha anche quello di «prima»,¹⁷³ e καταχρ σαι, che significa «uccidersi» –¹⁷⁴ non pu  per  essere allargata a tal punto da far dire a Dione che Gallo «si era suicidato prima della conclusione del processo», giacch  in senso

168 Boucher 1966, p. 56.

169 Gris  1982, p. 252 nota 24.

170 Rohr Vio 2009, p. 65.

171 Gagliardi 2011, p. 348.

172 In ogni caso, secondo il Syme 1939, p. 331 nota 4, il gesto clamoroso del suicidio di Gallo sarebbe servito ad Augusto per conciliare gli animi di qualche potente gruppo senatorio.

173 Rocci 1981, p. 1555, voce «πρ »; Schenkl, Brunetti 1991, p. 737, voce «πρ »; Montanari 2004, p. 1750, voce «πρ »; Liddell, Scott 2004, p. 1065, voce «πρ ».

174 Rocci 1981, pp. 1013 e 1572, voci «καταχρ ω» e «καταχρ σαι»; Schenkl, Brunetti 1991, p. 456, voce «καταχρ ω»; Montanari 2004, pp. 1113 e 1779, voci «καταχρ σαι» e «προκαταχρ σαι»; Liddell, Scott 2004, pp. 683 e 1079, voci «καταχρ μα» e «προκαταχρ σαι».

contrario sembra deporre la sequenza del racconto dello storico greco, che, dopo avere menzionato la condanna di Gallo e le pene inflittele, afferma esplicitamente e chiaramente che egli «si fosse ucciso prima» (appunto, *ἑαυτὸν προκατεχρήσατο*) perché disperato ἐπὶ τούτοις, cioè «per questi fatti»: espressione, quest'ultima, che attesta inequivocabilmente che Gallo era ancora vivo allorquando venne pronunciata la sentenza senatoria e che egli si tolse la vita solo dopo essere venuto a conoscenza del suo contenuto.

Confutata l'ipotesi che Gallo si fosse suicidato prima della conclusione del processo, non si può però accedere *sic et simpliciter* a quella contraria, secondo cui egli si sarebbe tolto la vita dopo la conclusione del processo e l'emanazione della sentenza di condanna, giacché rimane comunque da spiegare cosa volesse dire Dione laddove, utilizzando l'espressione «ἑαυτὸν προκατεχρήσατο», affermava che Gallo «si era suicidato prima»: «prima» di che cosa?

Per dare un senso alla sibillina asserzione dionea bisogna ricordare che i senatoconsulti si perfezionavano con la redazione per iscritto e divenivano giuridicamente efficaci con il deposito nell'*aerarium Saturni* a cura del magistrato che aveva presieduto l'assemblea, sicché era solo da questo momento che le sentenze e, in generale, le pronunce senatorie, in quanto emesse appunto in forma di senatoconsulti, acquistavano valore legale e l'efficacia propria del giudicato, divenendo così immediatamente esecutive e precludendo la possibilità di un nuovo procedimento per il medesimo fatto criminoso contro la stessa persona.¹⁷⁵ Alla luce di ciò, non rimane allora altro, a mio avviso, che interpretare l'«ἑαυτὸν προκατεχρήσατο» dioneo nel senso che Gallo, avuta notizia dell'esito processuale a lui sfavorevole, si fosse ucciso «prima dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie senatorie»,¹⁷⁶ evitandone così, seppure nella maniera più tragica, gli effetti, che, però, dovettero esplicarsi verosimilmente nei confronti dei suoi eredi, i quali non beneficiarono del suo patrimonio, sanzionato dal senato con la confisca.

Come è noto,¹⁷⁷ anche nel diritto penale classico e, in particolare, nella prassi giudiziaria senatoria della prima età imperiale vigeva infatti il prin-

175 De Marini Avonzo 1957, pp. 147-148; Caballos, Eck, Fernández 1996, pp. 219-220 e nota 588 (ivi altra letteratura citata); Santalucia 1998, p. 239; De Castro-Camero 2000, p. 200; Santalucia 2013, p. 104.

176 Così anche Boucher 1966, p. 56; Noè 1994, p. 53, la quale ritiene che Gallo si fosse ucciso «prima che la sentenza fosse resa esecutiva», contraddicendosi però là dove afferma che «Dione lascia intendere che Gallo si sia ucciso prima della condanna nel processo, come Ammiano Marcellino (17, 4, 5)» (p. 183); Richardson 1997, p. 514, secondo cui «Gallus committed suicide before the senate's decrees could be implemented»; Rohr Vio 2000, pp. 147-148, secondo cui «l'esecuzione della pena era stata preceduta dalla sua morte»; Gagliardi 2011, p. 370 nota 88.

177 Volterra 1949, pp. 485-500; De Marini Avonzo 1957, p. 78; Vincenti 1982, pp. 112-117; Wacke 1983, pp. 696 e 701; Laffi 1996, pp. 231-256 (= Laffi 2001, pp. 559-586); De Castro-Camero 2000, pp. 35-36.

cipio tradizionale della procedura criminale romana secondo cui la morte del reo estingueva il reato e la persecuzione penale. Tale principio ebbe piena applicazione, seppure con qualche rara eccezione,¹⁷⁸ sotto Augusto ed ancora al tempo di Tiberio, anche nei confronti di chi si fosse tolto la vita, purché il suicidio fosse avvenuto prima della pronuncia della sentenza di condanna, con la conseguenza che a chi si fosse ucciso dopo la condanna si confiscavano i beni, eventualmente anche presso gli eredi, non si concedeva la sepoltura e non si riconosceva validità al testamento:¹⁷⁹ ciò che allora dovette probabilmente avere luogo anche nel caso di Gallo, ove si acceda appunto all'idea che egli si fosse ucciso dopo l'emanazione della sentenza senatoria di condanna.

11 Conclusioni

Dalle fonti esaminate si evince innanzitutto che la più risalente e sicura attestazione della *cognitio* criminale senatoria debba essere individuata nella vicenda giudiziaria che vide coinvolto Cornelio Gallo, costituendo così il 27-26 a.C. il vero *dies a quo* di tale *cognitio*. Tale vicenda consente allora di dubitare seriamente della giustezza del corrente ed ormai consolidato orientamento dottrinario che colloca la nascita della giurisdizione criminale senatoria nell'8 d.C. e, comunque, non prima del 4 a.C., inducendo invece ad anticipare il suo sorgere a poco più di vent'anni prima rispetto a quanto si suole comunemente ritenere.

L'importanza del processo contro Cornelio Gallo consiste dunque nel far risalire ad una ben precisa data, appunto quella del 27-26 a.C., l'inizio dell'esercizio di un vero e proprio potere giurisdizionale da parte del senato che si manifestava nell'adozione di pronunce giudiziarie che si differenziavano dai diversi interventi repressivi repubblicani, quali, in particolare, il *senatusconsultum ultimum* e la dichiarazione di *hostis rei publicae*, con cui

178 Vincenti 1982, p. 114; Caballos, Eck, Fernández 1996, pp. 188-208; Laffi 1996, pp. 246-247 nota 33 e 255-256 (= Laffi 2001, pp. 575-576 nota 33 e 586); De Castro-Camero 2000, p. 38.

179 Volterra 1933, pp. 394 e 416; Vincenti 1982, pp. 113-114; Wacke 1983, p. 696; Laffi 1996, p. 247 nota 33 (= Laffi 2001, p. 575 nota 33). Anteriormente ad Adriano, presumibilmente ad opera di costituzioni imperiali emanate dopo Tiberio ed in virtù della mutuazione dal processo civile del principio *confessus pro iudicatus est*, si stabilì invece la regola opposta, con la quale si sottraeva al responsabile di un reato la possibilità di sfuggire mediante il suicidio alla confisca del patrimonio. Così, in presenza di particolari condizioni, al suicida *postulatus* (o *delatus*) ovvero colto in flagranza di reato i beni venivano senz'altro confiscati, a meno che, secondo quanto stabilito da Antonino Pio, gli eredi del suicida fossero riusciti a provare l'innocenza del defunto: Volterra 1949, p. 486; Wacke 1984, pp. 696-697; Santalucia 1998, p. 253 nota 232; Laffi 1996, p. 247 nota 33 (= Laffi 2001, p. 576 nota 33); Lucinio 2004, pp. 241-256; Santalucia 2013, p. 109. In generale, sulle conseguenze e sugli aspetti giuridici del suicidio vedi, inoltre, Vandebossche 1952, pp. 471-516; Genin 1971, pp. 233-293; Grisé 1982, *passim*.

il senato, ben lontano dal funzionare come tribunale, si era in realtà limitato, fino a quel momento, a dichiarare lo stato di pericolo in cui versava la Repubblica, adottando così decisioni di natura esclusivamente politica.

Il rilievo che il caso di Cornelio Gallo assume in ordine alla datazione della nascita della *cognitio* criminale senatoria non deve però fare passare sotto silenzio i diversi, e non secondari, profili del processo contro Cornelio Gallo che meritano di essere debitamente sottolineati in quanto contribuiscono a gettare nuova luce su alcuni aspetti di tale *cognitio* ancora controversi, tra i quali vanno certamente segnalati la competenza senatoria a decidere in ordine a crimini di diversa natura (*iniuria*, *maiestas*, *perduellio*, *peculatus* e *repetundae*), l'agire del senato in seguito ad un atto di delega da parte dell'imperatore, la presentazione dell'accusa criminale in forma scritta, il procedere del tribunale senatorio per mezzo di commissioni numericamente ristrette di *patres* giudicanti in rappresentanza dell'intero consesso, l'irrogazione, tra le altre pene e sanzioni, anche della *damnatio memoriae* e, infine, la loro adozione con più *senatusconsulta*.

Se poi si chiede allo storico del diritto di pronunciarsi in ordine al fatto che il processo contro Cornelio Gallo sia stato 'giusto' od 'ingiusto', si potrà rispondere a siffatto quesito affermando che, in definitiva, esso si svolse in maniera conforme alle norme all'epoca vigenti e, in questo senso, lungi dall'appalesarsi come uno 'pseudo-processo' od un 'processo farsa', può quindi essere considerato *iustum*, in quanto appunto formalmente regolare e sostanzialmente rispettoso dell'allora vigente procedura criminale romana.

Ciò detto, non si può però sfuggire all'impressione, confermata dalla circostanza che i contemporanei di Gallo e le fonti da essi dipendenti non sembrano avere maturato la convinzione della colpevolezza di Gallo, a dispetto della pesante condanna, e si limitano a registrare le accuse,¹⁸⁰ che il processo senatorio contro Gallo si sia basato, in realtà, «auf 'Anschuldigungen' und nicht auf Fakten»¹⁸¹ e, quindi, che in tale vicenda giudiziaria «ciò che le fonti in parte tramandano sono infatti le accuse, non la reale colpevolezza dell'imputato»,¹⁸² sicché, anche a volere prescindere dalla *vetata quaestio* della vera natura dei reati commessi da Cornelio Gallo, sulla quale «le fonti antiche appaiono non di rado reticenti o contraddittorie»,¹⁸³ quel che sembra emergere è «l'idea di un eccesso, di una persecuzione giudiziaria»,¹⁸⁴ e, dunque, di un 'processo politico'.¹⁸⁵

180 Gagliardi 2011, p. 351.

181 Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009, p. 136.

182 Gagliardi 2012c, p. 113.

183 Gagliardi 2011, p. 346.

184 Gagliardi 2011, pp. 347-348.

185 Il De Castro-Camero 2000, p. 175, annovera il processo senatorio contro Gallo tra i «procesos políticos donde estaban involucrados individuos de posición elevada, senadores

Ecco allora che il processo contro Gallo si appalesa, alla luce delle fonti che ne recano testimonianza, per un verso come una vicenda complessa dal punto di vista giuridico e, per altro verso, delicata per gli echi che suscitò nell'opinione pubblica dell'epoca e, ancora, per la reazione di Augusto, il quale decise di sacrificare il suo *praefectus Aegypti* per mero calcolo politico, e cioè sull'altare di quel formale e difficile compromesso tra *princeps* e *senatus* che avrebbe dovuto costituire il fondamento del *novus ordo* da lui instaurato e che, però, non celava del tutto le tensioni tra i due massimi poteri dello stato romano agli inizi del Principato, finendone anzi per costituire occasione di scontro. Ed è proprio dal conflitto tra questi due poteri agli inizi del principato augusteo che scaturisce la natura 'politica' del giudizio contro Gallo, che, iscrivendosi appunto all'interno della non sempre pacifica dialettica tra il senato ed Augusto, ci appare allora come la vittima sacrificale di interessi e giochi politici più grandi di lui e, conseguentemente, come una delle figure più affascinanti e paradigmatiche della generazione che visse il passaggio cruciale dalla Repubblica al principato augusteo, ciò che, del resto, è confermato dalle confusioni, reticenze, con-

y personas próximas al Príncipe, mujeres de familia senatorial, príncipes extranjeros». Di 'processo politico' discorre anche la Gagliardi 2011, pp. 359-363, secondo cui, per il momento in cui si svolse e per le connessioni con delicati equilibri interni, la vicenda giudiziaria di Gallo si iscrive nel sotterraneo braccio di ferro tra Augusto e il senato all'indomani delle cruciali sedute del gennaio 27 a.C., da cui era scaturito il *novus ordo* che aveva comportato un esautoramento dell'assemblea dei *patres*, i quali ben comprendevano la natura meramente formale di molte prerogative loro riconosciute e del rispetto ostentato dal *princeps*. Pertanto, il loro accanimento contro Gallo, che finì per assumere i contorni di una persecuzione giudiziaria, si spiega in questo clima rovente, al quale si aggiungeva il risentimento del senato per la carriera e, soprattutto, per la nuova carica di *praefectus Aegypti* dell'imputato. Ed il malcontento senatorio per la soluzione egiziana dovette sicuramente aumentare in seguito alla regolarizzazione dell'assetto dato all'Egitto con la riconferma di Gallo nella carica nel 27 a.C., che attestava non solo la fiducia di Augusto nel suo *praefectus*, ma anche, e soprattutto, la volontà di lasciare all'Egitto lo *status* elaborato al momento della conquista, dandovi una sistemazione definitiva che mal si accordava con la tolleranza dimostrata fino a quel momento dal senato nella fallace convinzione che si trattasse di un assetto eccezionale estemporaneo. Ecco allora che, in tale situazione, Gallo divenne facile bersaglio dell'odio del senato, sia a livello personale (in quanto *eques* salito ad un rango equiparabile a quello dei magistrati repubblicani) e sia come espressione della politica di Augusto in Egitto, e, al tempo stesso, motivo di rivalsa verso il *princeps* e di riaffermazione del proprio scosso prestigio. E nel medesimo senso si è espressa la Rohr Vio 2011, p. 55, secondo la quale Cornelio Gallo sarebbe stato eliminato nel contesto della difficile definizione di un nuovo equilibrio di poteri tra il *princeps* e l'aristocrazia senatoria, partner necessario nel *novus ordo*, ma ostile a non poche soluzioni innovative escogitate da Augusto per l'assetto istituzionale dello Stato. Così, il processo di accentramento delle decisioni e dei poteri nelle proprie mani gli imponeva una gradualità che sovente finiva per confliggere con le urgenze di uno Stato da ricostruire e, talora, come aveva già dimostrato la vicenda di Salvidieno Rufo, il sacrificio di collaboratori fedeli, capaci e sperimentati sull'altare dell'ostentata aderenza al *mos maiorum*. Se, in quest'ottica, Augusto fu costretto a sacrificare anche l'*amicus* Gallo, egli perseverò tuttavia nella politica che aveva progettato e che si era rivelata vincente nell'amministrazione dell'Egitto, da quel momento in poi affidato alla cura ed alla gestione di funzionari di sua scelta ed espressione del ceto equestre.

traddizioni ed ambiguità delle fonti, che attestano lo scalpore e persino l'imbarazzo suscitato nei contemporanei da una vicenda giudiziaria che ai loro occhi si appalesava appunto come non poco 'politicizzata'.¹⁸⁶ Il che, se da un lato rende più difficile la comprensione delle vere responsabilità di Gallo e delle ragioni della sua caduta, dall'altro avvalora però «il sospetto che il suo processo abbia avuto motivazioni che trascendono la sua persona e i suoi comportamenti e riguardano piuttosto i forti interessi legati al controllo dell'Egitto e alla soluzione escogitata per esso da Augusto».¹⁸⁷

La ricostruzione del processo subito dal primo prefetto d'Egitto contribuisce così a gettare nuova luce sull'utilizzo della repressione criminale del senato da parte di Augusto come formidabile strumento di tacitamento delle voci del dissenso politico ed ideologico nei confronti della sua persona e del *novus ordo* da lui instaurato.

In quest'ultimo senso, allora, la vicenda umana e giudiziaria di Cornelio Gallo si appalesa agli occhi dell'interprete moderno come di non poco conto al fine, da un lato, di chiarire le dinamiche, spesso criptiche e talora ancor oggi incomprensibili, che determinarono la nascita e la progressiva affermazione, organizzazione e stabilizzazione del principato augusteo e, dall'altro, di lumeggiare passaggi non di rado assai delicati del dibattito che maturò all'interno della classe dirigente del *novus ordo* sull'assetto da assicurare alla *res publica restituta*.

Una fase, questa, che vide Augusto cercare di disinnescare qualsiasi recrudescenza eversiva, che rivelava un forte dissenso interno in contrasto con l'immagine di *consensus universorum* accreditata dal fondatore del Principato nel corso della sua intera attività di governo, servendosi non solo del senato e della sua *cognitio* criminale, ma anche della diffusione di una vulgata di regime che condizionasse l'approccio e la valutazione dell'opinione pubblica in senso decisamente sfavorevole ai suoi oppositori politici, i quali, un tempo vicini al *princeps* ed ora divenuti personaggi scomodi, in seguito a tale propaganda subirono una denigrazione della loro persona e della loro azione, privata di ogni legittimante idealità politica e presentata, invece, come strumento per soddisfare rancori od ambizioni personali.

Così, per quanto possa sembrare paradossale, il dissenso politico, che pure rappresentava una concreta minaccia per la vita e l'azione politica di Augusto, nei fatti finì per tradursi, rovesciando completamente la prospettiva dei suoi promotori, addirittura in un abile e talora decisivo strumento di governo nelle mani del *princeps* e, conseguentemente, in preziosa occasione per attuare il progressivo consolidamento del proprio potere. Infatti, ogni progetto politico-ideologico eversivo ordito contro Augusto rappresentava per l'instauratore del Principato un'occasione di trasformazione del *novus*

186 Così anche Gagliardi 2011, p. 347.

187 Gagliardi 2012c, p. 114.

ordo nel rispetto della tradizione, ma anche nella consapevolezza del necessario rinnovamento. Il clima emergenziale che era generato dalla notizia della scoperta di congiure o complotti contro il *princeps*, vera o costruita che fosse, non faceva altro allora che legittimare, al cospetto di un'opinione pubblica ancora scossa dalle lunghe e sanguinose guerre civili dell'ultimo secolo della *res publica*, interventi e provvedimenti anche di radicale ridefinizione dei poteri dello stato romano, funzionali all'attuazione del progetto finale di Augusto, cioè l'instaurazione di una monarchia di fatto.

Bibliografia

- Adamo Silla 1969 = E. Adamo Silla. «Senatus consultum ultimum». In: *Novissimo Digesto Italiano*, vol. 16, Torino, pp. 1078-1080
- Alpers 1995 = M. Alpers. *Das nachrepublikanische Finanzsystem. Fiscus und Fiscii in der frühen Prinzipat*. Berlin-New York.
- Arcaria 1991 = F. Arcaria. «Commissioni senatorie e consilia principum nella dinamica dei rapporti tra senato e principe». *Index*, 19, pp. 269-318.
- Arcaria 1992 = F. Arcaria. *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*. Milano.
- Arcaria 2004 = F. Arcaria. «I crimini ed il processo di Cornelio Gallo». *Quaderni Catanesi di Studi Antichi e Medievali*, 3, pp. 109-226.
- Arcaria 2005-2006 = F. Arcaria. «Crimini, processo e morte di Cornelio Gallo». *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 7, pp. 379-408.
- Arcaria 2006 = F. Arcaria. «In tema d'origine della giurisdizione penale senatoria». In: M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di). *Tradizione romanistica e Costituzione*, vol. 2. Napoli, pp. 1055-1095.
- Arcaria 2007a = F. Arcaria. «La prova giudiziaria nel diritto romano». In: I. Barbagallo (a cura di). *Le prove*, vol. 1. Torino, pp. 35-53.
- Arcaria 2007b = F. Arcaria. «Sul dies a quo della giurisdizione criminale senatoria». In: *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di Luigi Labruna*, vol. 1. Napoli, pp. 183-214.
- Arcaria 2009 = F. Arcaria. *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria*. Torino.
- Arcaria 2013 = F. Arcaria. *Quod ipsi Gallo inter gravissima crimina ab Augusto obicitur. Augusto e la repressione del dissenso per mezzo del senato agli inizi del Principato*. Napoli.
- Balbo 2007 = A. Balbo. *I frammenti degli oratori romani dell'età augustea e tiberiana. Parte prima. Età augustea*. Alessandria.
- Balbo 2011 = A. Balbo. Recensione di F. Arcaria. *Diritto e processo penale in età augustea. Le origini della cognitio criminale senatoria* (Torino 2009). *Bollettino di Studi Latini*, 41, pp. 330-333.
- Barbagallo 1900 = C. Barbagallo. *Una misura eccezionale dei Romani. Il*

- senatus-consultum ultimum* (Studio di storia e di diritto pubblico romano). Roma.
- Barra 1968 = G. Barra. «Il 'crimen' di Cornelio Gallo». *Vichiana*, 5, pp. 49-58.
- Bastomsky 1977 = S.J. Bastomsky. «Proculeius and Augustus: A Note on a Friendship turned Sour». *Latomus*, 36, pp. 129-131.
- Bats 2003 = M. Bats, «Mort violente et damnatio memoriae sous les Sévères dans les sources littéraires». *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 14, pp. 281-298.
- Bauman 1967 = R.A. Bauman. *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*. Johannesburg.
- Bauman 1973 = R.A. Bauman. «The Hostis Declaration of 88 and 87 B.C». *Athenaeum*, 51, pp. 270-293.
- Bauman 1974 = R.A. Bauman. *Impietas in principem. A study of treason against the Roman emperor with special reference to the first century* A. D. München.
- Bauman 1980 = R.A. Bauman. «The Leges iudiciorum publicorum and their Interpretation in the Republic, Principate and Later Empire». In: H. Temporini (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2.13, Berlin-New York, pp. 106-233.
- Bauman 2000 = R.A. Bauman. *Human Rights in Ancient Rome*. London-New York.
- Benoist 2003 = S. Benoist. «Martelage et damnatio memoriae: une introduction». *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 14, pp. 231-240.
- Bleicken 1962 = J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat*. Göttingen.
- Bonnetfond-Coudry 1989 = M. Bonnetfond-Coudry. *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision*. Roma.
- Boucher 1966 = J.-P. Boucher. *Caius Cornélius Gallus*. Paris.
- Brecht 1938 = C.H. Brecht. *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*. München.
- Bringmann 2007 = K. Bringmann. *Augustus*. Darmstadt.
- Broggini 1964 = G. Broggini. Recensione di J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962). *IVRA*, 15, pp. 264-270.
- Brunt 1966 = P.A. Brunt. «The Fiscus and its Development». *The Journal of Roman Studies*, 56, pp. 75-91.
- Brunt 1990a = P.A. Brunt. «Addenda». In: P.A. Brunt. *Roman Imperial Themes*. Oxford, pp. 481-540.
- Brunt 1990b = P.A. Brunt. *Roman Imperial Themes*. Oxford.
- Buongiorno 2010 = P. Buongiorno. «Das 'verleumderische' Negotium». Geschichte einer Ergänzung von BGU II 611». *The Journal of Juristic Papyrology*, 40, pp. 111-134.

- Buongiorno 2013 = P. Buongiorno. «Arcaismo continuismo desuetudine nelle deliberazioni senatorie di età giulio-claudia». *IVRA*, 61, pp. 218-258.
- Buti 1984 = I. Buti. *Il praetor e le formalità introduttive del processo formulare*. Napoli.
- Caballos, Eck, Fernández 1996 = A. Caballos, W. Eck, F. Fernández. *El senadoconsulto de Gneo Pisón padre*. Sevilla.
- Cadili 2001 = L. Cadili. «Viamque adfectat Olympo». *Memoria ellenistica nelle Georgiche di Virgilio*. Milano.
- Camodeca 2009 = G. Camodeca. «Delatores, praemia e processo senatorio de maiestate in una inedita Tabula Herculanensis di età neroniana». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 75, pp. 381-402.
- Cantarelli 1906 = L. Cantarelli. *La serie dei prefetti d'Egitto. Da Ottaviano Augusto a Diocleziano*. Roma.
- Castiglioni 1941 = L. Castiglioni. «Gaio Cornelio Gallo, primo prefetto romano d'Egitto». In: *Egitto moderno e antico*. Varese, pp. 261-281.
- Cossa 2008 = G. Cossa. «Attorno ad alcuni aspetti della lex Iulia de vi publica et privata». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 74, pp. 209-308.
- Costabile 2001 = F. Costabile. «Le Res Gestae di C. Cornelius Gallus nella trilingue di Philae. Nuove letture e interpretazioni». *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 4.6, pp. 297-328.
- Costabile 2008 = F. Costabile. *Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo*, vol. 2. Reggio Calabria.
- Cramer 1945 = F.H. Cramer. «Bookburning and Censorship in Ancient Rome». *Journal of the History of Ideas*, 6, pp. 157-196.
- Cresci Marrone 1993 = G. Cresci Marrone. *Ecumene Augustea. Una politica per il consenso*. Roma.
- Crifò 1970 = G. Crifò. «In tema di senatus consultum ultimum (a proposito del volume di J.B. Ungern-Sternberg)». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 36, pp. 420-434.
- Culasso Gastaldi 2003 = E. Culasso Gastaldi. «Abbattere la stele. Riscrittura epigrafica e revisione storica ad Atene». *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14, pp. 241-262.
- Daly, Reiter 1979 = L.J. Daly, W.L. Reiter. «The Gallus Affair and Augustus' lex Iulia maiestatis: a Study in Historical Chronology and Causality». In: *Studies in Latin Literature and Roman History*, vol. 1. Bruxelles, pp. 289-311.
- De Castro-Camero 2000 = R. De Castro-Camero. *El crimen maiestatis a la luz del senatus consultum de Cn. Pisone patre*. Sevilla.
- Delmaire 2003 = R. Delmaire. «La damnatio memoire au Bas-Empire à travers les textes, la législation et les inscriptions». *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14, pp. 299-310.
- Del Prete 1937 = P. Del Prete. *La responsabilità dello schiavo nel diritto penale romano*. Bari.
- De Marini Avonzo 1957 = F. De Marini Avonzo. *La funzione giurisdizionale del senato romano*. Milano.

- De Marini Avonzo 1977 = F. De Marini Avonzo. *Il senato romano nella repressione penale*. Torino.
- De Marini Avonzo 1999 = F. De Marini Avonzo. «Cognitio senatus. Origini, competenze, forme processuali». In: F. Milazzo (a cura di). *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*. Napoli, pp. 369-383.
- De Martino 1973 = F. De Martino. *Storia della costituzione romana*, vol. 3. Napoli.
- De Martino 1974 = F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, vol. 4.1. Napoli.
- Desanti 1995 = L. Desanti. *De confirmando tutore vel curatore*. Milano.
- Dettenhofer 2000 = M.H. Dettenhofer. *Herrschaft und Widerstand im augusteischen Principat. Die Konkurrenz zwischen res publica und domus Augusta*. Stuttgart.
- Eck 1993 = W. Eck, «Das SC. de Cn. Pisone patre und seine Publikation in der Baetica». *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 4, pp. 189-208.
- Eck 1996 = W. Eck. «I sistemi di trasmissione delle comunicazioni d'ufficio in età altoimperiale». In: M. Pani (a cura di). *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, vol. 4. Bari, pp. 331-352.
- Eisenhut 1989 = W. Eisenhut. «Die angebliche damnatio memoriae des Cornelius Gallus». In: *Festschrift Robert Werner zu seinem 65. Geburtstag dargebracht von Freunden, Kollegen und Schülern*. Konstanz, pp. 117-124.
- Ermann 2001 = J. Ermann, «Ius gladii - Gedanken zu seiner rechtshistorischen Entwicklung». *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 118, pp. 365-377.
- Ermann 2002 = J. Ermann. «Das senatus consultum de Cn. Pisone patre und die Funktion des Consilium im römischen Strafprozess». *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 119, pp. 380-388.
- Fadinger 1969 = V. Fadinger. *Die Begründung des Prinzipats. Quellenkritische und staatsrechtliche Untersuchungen zu Cassius Dio und der Parallelüberlieferung*. Berlin.
- Fanizza 1994 = L. Fanizza. «Iurisdictio mandata». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 60, pp. 303-359.
- Fanizza 1999 = L. Fanizza. *L'amministrazione della giustizia nel Principato. Aspetti, problemi*. Roma.
- Faoro 2007 = D. Faoro. «Sull'origo e sugli esordi politici di Cornelio Gallo». *Forum Iulii*, 31, pp. 27-38.
- Ferrero 1946 = G. Ferrero. *Grandezza e decadenza di Roma*. Vol. 4. Milano.
- Flower 1998 = H.I. Flower. «Rethinking Damnatio Memoriae: The Case of Cn. Calpurnius Piso Pater in AD 20». *Classical Antiquity*, 17, pp. 155-187.
- Flower 2006 = H.I. Flower. *The Art of Forgetting. Disgrace and Oblivion in Roman Political Culture*. Chapel Hill-North Carolina.
- Fraschetti 1998 = A. Fraschetti. *Augusto*. Roma-Bari.

- Fraschetti 2005a = A. Fraschetti. «La damnatio memoriae di Giulia e le sue sventure». In: A. Buonopane, F. Cenerini (a cura di). *Donne e vita cittadina nella documentazione epigrafica. Atti del II Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica (Verona, 25-27 marzo 2004)*. Faenza, pp. 13-26.
- Fraschetti 2005b = A. Fraschetti. *Roma e il principe*. Roma-Bari.
- Freyburger 1978 = G. Freyburger. «La supplication d'action de grâces sous le Haut-Empire». In: W. Haase (hrsg.). *Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt*, 2.16.2. Berlin-New York, pp. 1418-1439.
- Fusco 1970 = S.A. Fusco. Recensione di J.B. Ungern-Sternberg von Pürkel. *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970). *IVRA*, 21, pp. 300-315.
- Gagliardi 2009 = P. Gagliardi. «Per la datazione dei versi di Gallo da Qasr Ibrîm». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 171, pp. 45-63.
- Gagliardi 2011 = P. Gagliardi. «Il processo di Gallo tra antichi e moderni». *Rheinisches Museum für Philologie*, 154, pp. 343-374.
- Gagliardi 2012a = P. Gagliardi. «Cornelio Gallo e le Muse nelle Bucoliche virgiliane». *Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité*, 124, pp. 185-204.
- Gagliardi 2012b = P. Gagliardi. «I due volti dell'Orfeo di Virgilio». *Hermes*, 140, pp. 284-309.
- Gagliardi 2012c = P. Gagliardi. «La stele di Cornelio Gallo a Philae: qualche spunto di riflessione». *Historia*, 61, pp. 94-114.
- Gagliardi 2013a = P. Gagliardi. «Il gioco complesso dei modelli: l'ecl. 10 di Virgilio tra Teocrito e Gallo». *L'Antiquité Classique*, 82, pp. 29-43.
- Gagliardi 2013b = P. Gagliardi. «L'ecl. 1 e l'ecl. 10 di Virgilio: considerazioni su un rapporto complesso». *Philologus*, 157, pp. 94-110.
- Gagliardi 2013c = P. Gagliardi. «Le Muse Pierides nel papiro di Gallo?». *Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik*, 187, pp. 156-163.
- Gagliardi 2013d = P. Gagliardi. «Virgilio e l'extremus labor dell'ecl. 10». *Prometheus*, 39, pp. 117-136.
- Galletier 1926 = E. Galletier. «L'éloge de Gallus au IVe livre des Géorgiques». *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*, 12, pp. 11-29.
- García Camiñas 1983 = J. García Camiñas. *Delator. Una aproximación al estudio del delator en las fuentes romanas*. Santiago.
- Gardthausen 1896 = V. Gardthausen. *Augustus und seine Zeit*. 1.2. Leipzig.
- Genin 1971 = J.C. Genin. «Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain». *Annales de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques de l'Université de Lyon*, 2, pp. 233-293.
- Giliberti 2003 = G. Giliberti. *La memoria del principe. Studi sulla legittimazione del potere nell'età giulio-claudia*. Torino.
- Giodice Sabbatelli 2001 = V. Giodice Sabbatelli. *Fideicommissorum persecutio. Contributo allo studio delle cognizioni straordinarie*. Bari.

- Giodice Sabbatelli 2002 = V. Giodice Sabbatelli. «Jurisdictio de fideicommissis e poteri dati». In: C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di). *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*. Napoli, pp. 609-645.
- Giovannini 2012 = A. Giovannini. «Le senatus consultum ultimum. Les mensonges de Cicéron». *Athenaeum*, 100, pp. 181-196.
- González 2002 = J. González. *Tácito y las fuentes documentales: ss.cc. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre*. Sevilla.
- Grelle 2000 = F. Grelle. «Il senatus consultum de Cn. Pisone Patre». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 66, pp. 223-230.
- Grelle 2005 = F. Grelle. *Diritto e società nel mondo romano*. Roma.
- Griffin 1997 = M. Griffin. «The Senate's Story». *The Journal of Roman Studies*, 87, pp. 249-263.
- Grisé 1982 = Y. Grisé. *Le suicide dans la Rome antique*. Montréal-Paris.
- Guarino 1970 = A. Guarino. «Senatus consultum ultimum». In: W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld (hrsg.). *Sein und Werden im Recht. Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag*. Berlin, pp. 281-294.
- Guarino 1972 = A. Guarino. «"Nemico della patria" a Roma». *Labeo*, 18, pp. 95-100.
- Guarino 1991 = A. Guarino. «Extremum atque ultimum». *Labeo*, 38, pp. 5-13.
- Halkin 1953 = L. Halkin. *La supplication d'action de grâces chez les Romains*. Paris.
- Hirschfeld 1896 = O. Hirschfeld. «Zu der lateinisch-griechischen Inschrift». *Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1, pp. 478-482.
- Hoët-van Cauwenberghe 2003 = C. Hoët-van Cauwenberghe. «Mémoire abolie des femmes: l'exemple de l'Achaïe romaine au premier siècle après J.-C.». *Cahiers du Centre Gustave-Glotz*, 14, pp. 263-280.
- Hoffmann, Minas-Nerpel, Pfeiffer 2009 = F. Hoffmann, M. Minas-Nerpel, S. Pfeiffer. *Die dreisprachige Stele des C. Cornelius Gallus. Übersetzung und Kommentar*, Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete 9. Berlin-New York.
- Jacobson 1984 = H. Jacobson. «Aristaeus, Orpheus, and the laudes Galli». *The American Journal of Philology*, 105, pp. 271-300.
- Jal 1963 = P. Jal. «Hostis (publicus) dans la littérature latine de la fin de la République». *Revue des Études Anciennes*, 65, pp. 53-79.
- Jones 1955 = A.H.M. Jones. «Imperial and Senatorial Jurisdiction in the Early Principate». *Historia*, 3, pp. 464-488.
- Jones 1960 = A.H.M. Jones. *Studies in Roman Government and Law*. Oxford.
- Jones 1964 = A.H.M. Jones. Recensione di J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962). *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 32, pp. 106-109.

- Kelly 1957 = J.M. Kelly. *Princeps iudex. Eine Untersuchung zur Entwicklung und zu den Grundlagen der kaiserlichen Gerichtsbarkeit*. Weimar.
- Kienast 1999 = D. Kienast. *Augustus. Prinzeps und Monarch*. Darmstadt.
- Koster 1990 = S. Koster. «“Cum Gallus amore peribat”. Der Tod des praefectus Aegypti im Spiegel der 10. Ekloge». In: C. Börker, M. Donderer (hrsg.). *Das antike Rom und der Osten. Festschrift für Klaus Parlasca zum 65. Geburtstag*. Erlangen, pp. 103-123.
- Krüpe 2011 = F. Krüpe. *Die Damnatio memoriae. Über die Vernichtung von Erinnerung. Eine Fallstudie zu Publius Septimius Geta (198-211 n. Chr.)*. Gutenberg.
- Kunkel 1969 = W. Kunkel. *Über die Entstehung des Senatsgerichts*. München.
- Laffi 1996 = U. Laffi. «La morte del reo nel procedimento de repetundis». In: C. Stella, A. Valvo (a cura di). *Studi in onore di Albino Garzetti*. Brescia, pp. 231-256.
- Laffi 2001 = U. Laffi. *Studi di storia romana e di diritto*. Roma.
- Lamberti 2006 = F. Lamberti. «Questioni aperte sul SC. de Cneo Pisone patre». In: M. Silvestrini, T. Spagnuolo Vigorita, G. Volpe (a cura di). *Studi in onore di Francesco Grelle*. Bari, pp. 139-148.
- Landolfi 2011 = L. Landolfi. «I lavacri inferi di Cornelio Gallo (Nota a Properzio, II 34, 91-92)». *La Parola del Passato*, 66, pp. 334-343.
- Lassandro 1996 = D. Lassandro. «La condanna di Cassio Severo». In: M. Sordi (a cura di). *Processi e politica nel mondo antico*. Milano, pp. 213-218.
- Liddell, Scott 2004 = H.G. Liddell, R. Scott. *Dizionario illustrato greco-italiano*. Firenze.
- Liebs 1970 = D. Liebs. «Gemischte Begriffe im römischen Recht». *Index*, 1, pp. 143-177.
- Lintott 1981 = A.W. Lintott. «The leges de repetundis and Associate Measures under the Republic». *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 98, pp. 162-212.
- Lucinio 2004 = A. Lucinio. «I processi contro Sosia Galla e Gaio Silio. La confisca dei beni degli incriminati suicidi». In: M. Pani (a cura di). *Epigrafia e territorio. Politica e società. Temi di antichità romane*, vol. 7, Bari, pp. 241-256.
- Luzzatto 1963 = G.I. Luzzatto. Recensione di J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962). *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 66, pp. 144-153.
- Mackay 2003 = C.S. Mackay. «Quaestiones Pisonianae: Procedural and Chronological Notes on the S.C. de Cn. Pisone patre». *Harvard Studies in Classical Philology*, 101, pp. 311-370.
- Maiuro 2012 = M. Maiuro. *Res Caesaris. Ricerche sulla proprietà imperiale nel Principato*. Bari.
- Mancuso 1997 = G. Mancuso. «Decretum praetoris». *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 63, pp. 343-400.

- Manfredini 1991 = A.D. Manfredini. «Ius gladii». *Annali dell'Università di Ferrara. Sezione Scienze giuridiche*, 5, pp. 103-126.
- Manfredini 2008 = A.D. Manfredini. *Il suicidio. Studi di diritto romano*. Torino.
- Manganaro 1974 = G. Manganaro. «Il Pap. Vogl. 46 (40) di Milano e la battaglia di Pselchis». *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 18, pp. 157-171.
- Mangiameli 2012 = R. Mangiameli. *Tra duces e milites. Forme di comunicazione politica al tramonto della Repubblica*. Trieste.
- Manuwald 1979 = B. Manuwald. *Cassius Dio und Augustus. Philologische Untersuchungen zu den Büchern 45-46 des dionischen Geschichtswerkes*. Wiesbaden.
- Manzoni 1995 = G.E. Manzoni. *Foroiulienensis poeta. Vita e poesia di Cornelio Gallo*. Milano.
- Martin 2003 = J.-P. Martin, «Introduction». *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 14, pp. 227-229.
- Masiello 1995-1996 = T. Masiello. «Osservazioni sulla cognitio senatoria in materia penale». *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 98-99, pp. 265-276.
- Masiello 2002 = T. Masiello. «Osservazioni sulla cognitio senatoria in materia penale». In: C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di). *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche*. Napoli, pp. 447-463.
- Mercogliano 2009 = F. Mercogliano. *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus*. Napoli.
- Minas-Nerpel, S. Pfeiffer 2010 = M. Minas-Nerpel, S. Pfeiffer. «Establishing Roman Rule in Egypt: The Trilingual Stela of C. Cornelius Gallus from Philae». In: K. Lembke, M. Minas Nerpel, S. Pfeiffer (eds.). *Tradition and Transformation: Egypt und Roman Rule. Proceedings of the International Conference, Hildesheim, Roemer- and Pelizaeus-Museum, 3-6 July 2008, Culture and History of the Ancient Near East 41*. Leiden and Boston, pp. 265-298.
- Mommsen 1887 = T. Mommsen. *Römisches Staatsrecht*, 2.1. Leipzig.
- Mommsen 1889 = T. Mommsen. *Römisches Strafrecht*. Leipzig.
- Montanari 2004 = F. Montanari. *Vocabolario della lingua greca*. Torino.
- Moschetti 1966 = C.M. Moschetti. *Gubernare navem, gubernare rem publicam. Contributo alla storia del diritto marittimo e del diritto pubblico romano*. Milano.
- Noè 1994 = E. Noè. *Commento storico a Cassio Dione LIII*. Como.
- Ormanni 1977 = A. Ormanni. «Necessità (stato di) (Dir. Rom.)». In *Enciclopedia del Diritto*, vol. 27. Milano, pp. 822-847.
- Pascal 1888 = C. Pascal. «De Corneli Galli vita». *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, 16, pp. 399-413.
- Pecere 2010 = O. Pecere. *Roma antica e il testo. Scritture d'autore e composizione letteraria*. Roma-Bari.

- Pérez López 2006-2007 = X. Pérez López. «Iurisdictio mandata». *IVRA*, 56, pp. 77-122.
- Pesch 1995 = A. Pesch. *De perduellione, crimine maiestatis et memoria damnata*. Aachen.
- Phillips 1997 = D.A. Phillips. «The Conspiracy of Egnatius Rufus and the Election of Suffect Consul under Augustus». *Historia*, 46, pp. 103-112.
- Pókecz-Kovács 2012 = A. Pókecz-Kovács. «Les crises politiques à la fin de la République romaine et le senatusconsultum ultimum (121-40 av. J.-C.)». In : E. Chevreau, D. Kremer, A. Laquerrière-Lacroix (a cura di). *Carmina iuris. Mélanges en l'honneur de Michel Humbert*. Paris, pp. 679-692.
- Pugliese 1963 = G. Pugliese. *Il processo civile romano, 2. Il processo formulare*, 1. Milano.
- Raaflaub 1974 = K. Raaflaub. *Dignitatis contentio. Studien zur Motivation und politischen Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius*. München.
- Raaflaub, Samons II 1990 = K.A. Raaflaub, L.J. Samons II. «Opposition to Augustus». In: *Between Republic and Empire. Interpretations of Augustus and his Principate*. Berkeley-Los Angeles-Oxford, pp. 417-454.
- Richardson 1997 = J.S. Richardson. «The Senate, the courts, and the SC de Cn. Pisone patre». *The Classical Quarterly*, 47, pp. 510-518.
- Rivière 2002 = Y. Rivière. *Les délateurs sous l'Empire romain*. Roma.
- Robinson 1996 = O.F. Robinson. «The Role of the Senate in Roman Criminal Law during the Principate». *The Journal of Legal History*, 17, pp. 130-143.
- Rocca 2009 = M.M.L.G. Rocca. «Competenze delle magistrature municipali in materia di interdetti». In: *Studi in onore di Remo Martini*, vol. 3, Milano, pp. 343-377.
- Rocci 1981 = L. Rocci. *Vocabolario greco-italiano*. Roma.
- Rödl 1969 = B. Rödl. *Das senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen*. Bonn.
- Rohr Vio 2000 = F. Rohr Vio. *Le voci del dissenso. Ottaviano Augusto e i suoi oppositori*. Padova.
- Rohr Vio 2009 = F. Rohr Vio. «Gaio Cornelio Gallo nella poesia augustea tra storia e propaganda». In: B. Delignon, Y. Roman (éd. Par). *Le poète irrévérencieux. Modèles hellénistiques et réalités romaines. Actes de la table ronde et du colloque organisés les 17 octobre 2006 et 19 et 20 octobre 2007 par l'Université Lyon 3, l'Université Lyon 2 et l'ENSLSH*. Paris, pp. 65-78.
- Rohr Vio 2011 = F. Rohr Vio. *Contro il principe. Congiure e dissenso nella Roma di Augusto*. Bologna.
- Rostagni 1964 = A. Rostagni. *Svetonio. «De poetis» e biografie minori*. Torino.
- Santalucia 1965 = B. Santalucia. «Le note pauline ed ulpianee alle Qua-

- estiones ed ai Responsa di Papiniano». *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 68, pp. 49-146.
- Santalucia 1987 = B. Santalucia. «Processo penale (dir. Rom.)». In: *Enciclopedia del Diritto*, vol. 36, Milano, pp. 318-360.
- Santalucia 1998 = B. Santalucia. *Diritto e processo penale nell'antica Roma*. Milano.
- Santalucia 1999 = B. Santalucia. «Augusto e i iudicia publica». In: F. Milazzo (a cura di). *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano*. Napoli, pp. 261-277.
- Santalucia 2013 = B. Santalucia. *La giustizia penale in Roma antica*. Bologna.
- Sattler 1960 = P. Sattler. *Augustus und der Senat. Untersuchungen zur römischen Innenpolitik zwischen 30 und 17 vor Christus*. Göttingen.
- Schenkl, Brunetti 1991 = F. Schenkl, F. Brunetti. *Dizionario greco-italiano*. La Spezia.
- Schiller 1958 = A.A. Schiller, «Provincial Cases in Papinian». *Acta Juridica*, 1, 1958, pp. 221-242.
- Schmitthenner 1962 = W. Schmitthenner. «Augustus' spanischer Feldzug und der Kampf um den Prinzipat». *Historia*, 11, pp. 29-85.
- Schork 2004 = R.J. Schork. «Horatian Meditation on Gallus's Gold». *Latomus*, 63, pp. 81-87.
- Sherwin-White 1963 = A.N. Sherwin-White. Recensione di J. Bleicken. *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechtes im frühen Prinzipat* (Göttingen 1962). *The Journal of Roman Studies*, 53, pp. 203-205.
- Sini 1985 = F. Sini. «Hostis». In: *Enciclopedia Virgiliana*, vol. 2, Roma, pp. 863-865.
- Skutsch 1901 = F. Skutsch. *Aus Vergils Frühzeit*. Leipzig.
- Spagnuolo Vigorita 1990 = T. Spagnuolo Vigorita. «Imperium mixtum. Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria». *Index*, 18, pp. 113-166.
- Spagnuolo Vigorita 1992 = T. Spagnuolo Vigorita. Recensione di U. Vincenti. *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e Occidente)* (Padova 1992). *IVRA*, 43, pp. 249-257.
- Spagnuolo Vigorita 2007 = T. Spagnuolo Vigorita. «La Repubblica restaurata e il prestigio di Augusto. Diversioni sulle origini della cognitio imperiale». In: *Studi per Giovanni Nicosia*, vol. 7, Milano, pp. 521-543.
- Stein 1901 = A. Stein. «Cornelius». In: *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, 4.1, Stuttgart, pp. 1342-1346.
- Stephanus 1954 = H. Stephanus. *Thesaurus graecae linguae*, vol. 3. Graz.
- Stickler 2002 = T. Stickler. «Gallus amore peribat». *Cornelius Gallus und die Anfänge der augusteischen Herrschaft in Ägypten*. Würzburg.
- Stuart Jones 1963 = H. Stuart Jones. «Il princeps». In: S.A. Cook, F.E. Adcock,

- M.P. Charlesworth (a cura di). *Storia del Mondo Antico*, vol. 8, *L'impero romano da Augusto agli Antonini*. Trad. it. (1963). Milano, pp. 5-36.
- Syme 1939 = R. Syme. *La rivoluzione romana*. Trad. it. (1939). Torino.
- Talbert 1984 = R.J.A. Talbert. *The senate of imperial Rome*. Princeton.
- Traina 1997 = A. Traina. Recensione di G.E. Manzoni, *Foroiuliensis poeta. Vita e poesia di Cornelio Gallo* (Milano 1995). *Rivista di Filologia e d'Istruzione Classica*, 125, pp. 337-339.
- Ungern-Sternberg von Pürkel 1970 = J.B. Ungern-Sternberg von Pürkel. *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*. München.
- Vandenbossche 1952 = A. Vandenbossche. «Recherches sur le suicide en droit romain». *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves* 12, pp. 471-516.
- Van Hoof 1990 = A.J.L. Van Hoof. *From Authothanasia to Suicide. Self-Killing in Classical Antiquity*. London-New York.
- Varner 2004 = E.R. Varner. *Mutilation and Transformations. Damnatio memoriae and Roman Imperial Portraiture*. Leiden.
- Venturini 1979 = C. Venturini. *Studi sul crimen repetundarum nell'età repubblicana*. Milano.
- Venturini 2008 = C. Venturini. *Damnatio iudicum. Cinque studi di diritto criminale romano*. Ospedaletto-Pisa.
- Vincenti 1982 = U. Vincenti. «Aspetti procedurali della cognitio senatus». *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 85, pp. 101-126.
- Vincenti 1984 = U. Vincenti. «Brevi note in tema di senatus consultum ultimum». In: *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, 4, Napoli, 1984, pp. 1941-1954.
- Vincenti 1992 = U. Vincenti. *La partecipazione del senato all'amministrazione della giustizia nei secoli III-VI d.C. (Oriente e Occidente)*. Padova.
- Vittinghoff 1936 = F. Vittinghoff. *Der Staatsfeind in der römischen Kaiserzeit. Untersuchungen zur damnatio memoriae*. Berlin.
- Volkman 1969 = H. Volkman. *Zur Rechtsprechung im Principat des Augustus*. München.
- Volterra 1933 = E. Volterra. «Sulla confisca dei beni dei suicidi». *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 6, pp. 393-416.
- Volterra 1949 = E. Volterra. «Processi penali contro i defunti in diritto romano». *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, 3, pp. 485-500.
- Wacke 1983 = A. Wacke. «Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto». In: *Studi in onore di Cesare Sanfilippo*, vol. 3, Milano, pp. 679-712.
- Willems 1883 = P. Willems. *Le sénat de la République romaine. Sa composition et ses attributions*, vol. 2. Louvain.
- Yakobson 1998 = A. Yakobson. «The Princess of Inscriptions: Senatus Consultum de Cn. Pisone Patre and the Early Years of Tiberius' Reign». *Scripta Classica Israelica*, 17, pp. 206-224.